



REGOLAMENTO FEDERALE



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
approvato nel CONSIGLIO FEDERALE - SAPRI 22 OTTOBRE 2023



INDICE

Titolo 1: Finalità della Federazione

Art. 1 - Finalità della Federazione

Titolo 2: Denominazione, stemmi distintivi, strumenti informativi

Art. 2 - Denominazione e Stemmi distintivi

Art. 3 - Strumenti Informativi

Art. 4 - Posta Elettronica

Titolo 3: Affiliazione e Tesserati

Capo 1: Affiliati e Tesserati

Art. 5 - Associati e Affiliazione

Capo 2: Norme per Affiliazione e Tesseramento

Art. 6 - Criteri di Ammissibilità

Art. 7 - Domanda di Affiliazione

Art. 8 - Rinnovo Affiliazione

Art. 9 - Tesseramento persone fisiche

Art. 10 - Principali diritti dell’Affiliato e del Tesserato FIE

Art. 11 - Principali obblighi dell’Affiliato FIE

Art. 12 - Quote di Affiliazione e Regole di Tesseramento

Art. 13 - Coperture Assicurative

Art. 14 - Polizza Infortuni Temporanea

Art. 15 - Promozioni per il 3° quadrimestre

Art. 16 - Modalità di emissione della Tessera

Art. 17 - Modalità di stampa della Tessera

Art. 18 - Modalità di pagamento

Art. 19 - Procedure di sollecito pagamenti - Sospensione/Cancellazione dell’Affiliazione

Art. 20 - Denuncia Sinistri

Capo 3: Commissione Federale Affiliazioni

Art. 21 - La Commissione Federale Affiliazioni

Titolo 4: Organi Federali

Capo 1: Assemblea Federale

Sezione 1: Composizione e Convocazione

Art. 22 - Composizione dell’Assemblea Federale

Art. 23 - Convocazione dell’Assemblea Federale

Sezione 2: Regolamento Elettorale.

Art. 24 - Principio di uguaglianza

Art. 25 - Requisiti per la Candidatura

Art. 26 - Presentazione delle Candidature

Art. 27 - Raccolta della Candidature

Art. 28 - Elezione del Consiglio Federale

Art. 29 - Elezione del Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Art. 30 - Elezione del Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Art. 31 - Elezione del Collegio dei Probiviri

Art. 32 - Commissione Elettorale

Capo 2: Consiglio Federale

Art. 33 - Composizione delle riunioni del Consiglio Federale

Art. 34 - Convocazione del Consiglio Federale

Art. 35 - Funzionamento delle riunioni del Consiglio Federale

Art. 36 - Commissioni permanenti o Gruppi di Lavoro

Art. 37 - Assenze e Decadenze

Capo 3: Giunta Federale

Art. 38 - Composizione Giunta Federale

Art. 39 - Funzionamento della Giunta Federale

Capo 4: Consulta Generale dei Territori

Art. 40 - Composizione Consulta Generale dei Territori



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

- Art. 41 - Convocazione della Consulta Generale dei Territori
Art. 42 - Funzionamento della Consulta Generale dei Territori

Capo 5: Collegio Federale dei Revisori dei Conti

- Art. 43: Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Capo 6: Collegio Federale dei Probiviri

- Art. 44: Collegio Federale dei Probiviri
Art. 45: Ricorso al Collegio Federale dei Probiviri

Capo 7: Commissioni Federali

- Art. 46 - Commissioni Federali
Art. 47 - Ordinamento delle Commissioni Federali
Art. 48 - Nomine e Immissioni nella carica
Art. 49 - Compiti delle Commissioni Federali
Art. 50 - Struttura organizzativa interna
Art. 51 - Organizzazione amministrativa
Art. 52 - Proprietà intellettuale e riservatezza

Titolo 5: Comitati Regionali

Capo 1: Organizzazione dei Comitati Regionali

- Art. 53 - Comitati Regionali
Art. 54 - Organizzazione Amministrativa e Contabile dei Comitati Regionali
Art. 55 - Tesseramento

Capo 2: Organi dei Comitati Regionali

Sezione 1: Assemblea Regionale

- Art. 56 - Composizione dell'Assemblea Regionale
Art. 57 - Convocazione dell'Assemblea Regionale

Sezione 2: Regolamento Elettorale Regionale

- Art. 58 - Principi di uguaglianza
Art. 59 - Requisiti per la candidatura
Art. 60 - Presentazione delle candidature
Art. 61 - Elezione del Consiglio Regionale
Art. 62 - Elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
Art. 63 - Commissione Elettorale

Sezione 3: Consiglio Regionale

- Art. 64 - Composizione delle riunioni del Consiglio Regionale
Art. 65 - Convocazione del Consiglio Regionale
Art. 66 - Funzionamento delle riunioni del Consiglio Regionale
Art. 67 - Commissioni permanenti o Gruppi di Lavoro
Art. 68 - Assenze e Decadenze

Sezione 4: Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- Art. 69 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Titolo 6: Delegati Territoriali

- Art. 70 - Delegati Territoriali
Art. 71 - Obiettivi e poteri dei Delegati Territoriali
Art. 72 - Organizzazione Amministrativa dei Delegati Territoriali

Titolo 7: Rimborsi Spese Sostenute

Capo 1: Definizione, ambito di applicazione

- Art. 73 - Definizione attività
Art. 74 - Ambito di applicazione

Capo 2: Rimborso Spese per missioni fuori Sede

- Art. 75 - Procedure di Autorizzazione
Art. 76 - Spese ammesse al rimborso

Capo 3: Altre Spese Rimborsabili

- Art. 77 - Spese Telefoniche e Connessione Internet
Art. 78 - Spese Software
Art. 79 - Spese di Cancelleria



Capo 4: Modalità di gestione delle richieste di rimborso

- Art. 80 - Adempimenti del richiedente
- Art. 81 - Liquidazione del rimborso spese

Capo 5: Norme Generali

- Art. 82 - Organizzazione di Eventi e Carattere Nazionale e Internazionale
- Art. 83 - Inviti per Rappresentanza

Titolo 8: Manifestazioni e Meeting

Capo 1: Organizzazione di Manifestazioni a carattere Nazionale e Internazionale

- Art. 84 - Manifestazioni a carattere Nazionale e Internazionale
- Art. 85 - Richiesta di organizzazione
- Art. 86 - Assegnazione dell'Organizzazione
- Art. 87 - Rendiconto della Manifestazione ed erogazione del contributo finanziario

Capo 2: Incontri/meeting Interregionali promossi da Commissioni Tecniche Federali

- Art. 88 - Meeting Interregionali
- Art. 89 - Organizzazione di Meeting Interregionali

Titolo 9: Patrocinio e Contributi

Capo 1: Concessione del Patrocinio Gratuito

- Art. 90 - Definizione di Patrocinio
- Art. 91 - Iniziative ammesse al Patrocinio
- Art. 92 - Soggetti ammessi alla concessione del Patrocinio ed esclusioni
- Art. 93 - Manifestazione del Patrocinio ed utilizzo del Logo
- Art. 94 - Responsabilità della F.I.E.
- Art. 95 - Revoca del Patrocinio

Capo 2: Richiesta di Contributi Finanziari

- Art. 96 - Richiesta di Contributo
- Art. 97 - Assegnazione del Contributo
- Art. 98 - Erogazione del Contributo

Titolo 10: Norme Transitorie

- Art. 99 - Entrata in vigore
- Art. 100 - Regolamenti soppressi
- Art. 101 - Regolamenti in vigore



Titolo 1

Finalità della Federazione

Art. 1: Finalità della Federazione

La Federazione Italiana Escursionismo realizza gli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto Federale mediante azioni, realizzate, in linea generale, dalle Commissioni Federali, dai Comitati Regionali, dai Delegati Territoriali, dalle Associazioni Affiliate e dai Tesserati. Questi operano su mandato e sotto il coordinamento e la supervisione del Presidente Federale, della Giunta Federale e del Consiglio Federale, parimenti chiamati alla realizzazione dei medesimi obiettivi statutari.

In particolare, la Federazione Italiana Escursionismo:

- favorisce la cooperazione e l'interscambio tra le Associazioni Affiliate incoraggiando e supportando progetti condivisi e iniziative inerenti alle discipline e politiche della Federazione. Fine ultimo della cooperazione e scambio è quello di costruire una identità sulla quale sviluppare il senso di appartenenza delle associazioni affiliate e dei tesserati, fermo restando l'autonomia delle stesse.
- favorisce collaborazioni, promuove e sottoscrive protocolli di intesa, accordi, partenariati e convenzioni, anche con il supporto e attraverso le Associazioni Affiliate, i Comitati Regionali, Delegati Territoriali con Istituzioni Pubbliche e Enti Privati e altre realtà sociali attive nei medesimi ambiti di azione della F.I.E.;
- opera sui territori ai fini della loro valorizzazione ambientale, storica e culturale. Un territorio che cresce, si evolve e migliora, costituisce una ricchezza per tutte le persone che ci vivono, lavorano ed operano, ivi incluse le associazioni e i loro tesserati che, grazie alle loro attività, svolgono una azione di sorveglianza e protezione dello stesso.
- organizza raduni e competizioni sportive dilettantistiche e amatoriali nelle discipline praticate, dando priorità alla massima partecipazione dei tesserati (secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti)
- cura e coordina la progettazione, la tracciatura e il mantenimento di sentieri, cammini e itinerari a lunga percorrenza; a tal fine e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, eroga fondi alle Associazioni attraverso specifici bandi per contribuire alle spese sostenute;
- programma e attua la somministrazione di corsi di formazione e specializzazione previa attenta selezione dei docenti, strutturando programmi tesi alla formazione e all'aggiornamento continuo in ottemperanza all'evoluzione delle normative, della strumentazione, ecc. L'aggiornamento continuo è pratica essenziale per interagire efficacemente con le necessità ed i bisogni che la società in continua evoluzione richiede alle associazioni affiliate e di conseguenza alla Federazione. Aggiornamento sui temi della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente, in generale di tutti gli elementi che costituiscono l'identità della F.I.E.

Titolo 2

Denominazione, stemmi distintivi, strumenti informativi

Art. 2: Denominazione e Stemmi Distintivi

1. Le modalità di utilizzo del marchio e della denominazione sono stabilite dall'Art. 3 dello Statuto Federale. L'utilizzo dei marchi, dei loghi e della denominazione sono di esclusiva titolarità della F.I.E. Essi potranno essere utilizzati esclusivamente dai propri livelli, ciascuno per le proprie competenze.
2. Gli organi territoriali della Federazione utilizzeranno per le proprie comunicazioni il logo FIE seguito dalla denominazione territoriale.
3. Le Associazioni affiliate possono utilizzare, per evidenziare la propria attività associativa riconducibile all'ambito FIE, i marchi, i loghi accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "Associazione Affiliata alla F.I.E.". La mancata affiliazione annuale causa l'immediata decadenza della possibilità di utilizzo degli stessi.



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

4. Il Consiglio Federale, in occasione di speciali celebrazioni e/o eventi di particolare importanza, può deliberare l'utilizzo di marchi o loghi specifici per quelle ricorrenze disponendo l'arco temporale nel quale potranno essere utilizzati.
5. Il marchio ufficiale e tutti i loghi possono essere approvati e modificati esclusivamente su delibera del Consiglio Federale.
6. Nel caso in cui soggetti terzi abbiano la necessità di divulgare la collaborazione con FIE, il marchio, il logo e/o la denominazione della FIE dovranno essere accompagnati dalla dicitura "in collaborazione con" o "con il patrocinio di", previa autorizzazione del Consiglio Federale.

Art. 3: Strumenti Informativi

1. Le testate dei periodici di stampa, anche telematiche e/o on-line che utilizzano il marchio FIE o che siano riconducibili a rappresentare la comunicazione ufficiale FIE devono essere registrate a nome di FIE ai vari livelli (Federale, Regionale) al Tribunale Civile-Sezione Stampa.
2. I siti internet dei comitati regionali, oltre che quelli a supporto delle pubblicazioni della Federazione o relative ad attività specifiche della stessa, devono essere inseriti all'interno del sito federale www.fieitalia.it per permettere una lettura agevole ed una più precisa comunicazione. La presenza istituzionale FIE sui social network, la cui riconoscibilità è data dall'utilizzo esclusivo della denominazione e del logo sociale, verrà definita da apposite linee guida che saranno emanate e aggiornate dal Consiglio Federale tramite il Piano della Comunicazione
3. La registrazione di nuove testate di periodici di stampa, l'apertura di pagine internet, nel dominio federale, e di profili sui social media, riportanti la denominazione e il logo ufficiale FIE, devono essere autorizzate con delibera della Giunta Federale

Art. 4 - Posta Elettronica

1. Sono assegnate delle caselle di posta elettronica con dominio @fieitalia.it a tutti i membri delle seguenti strutture, per la durata del mandato o dell'incarico assegnato:
 - a. Consiglio Federale
 - b. Commissioni Federali (compresi i Responsabili Federali)mentre saranno assegnate caselle di posta elettronica per funzione a
 - c. Presidenza, Segreteria e Tesoreria Federale
 - d. Comitati Regionali (Presidente, Segreteria, Tesoreria)
 - e. Delegati Territoriali
 - f. eventuali progetti
2. L'apertura di ogni casella di posta, seguendo i canoni definiti dal comma precedente, dovrà essere autorizzata dal Responsabile Comunicazione
3. Policy e netiquette sono riportate sul documento "Piano della Comunicazione"

Titolo 3

Affiliazioni e Tesserati

Capo 1 - Affiliati e Tesserati

Art. 5: Associati e Affiliazione

Possono essere Associati della Federazione Italiana Escursionismo le seguenti tipologie di Enti e Associazioni:

- A.P.S. – Associazioni di Promozione Sociale
- O.D.V. – Organizzazioni di Volontariato
- altri E.T.S. – Enti del Terzo Settore – come elencati dall'Art 4 D.L. 177/2017
 - Enti Filantropici
 - Imprese Sociali
 - Cooperative Sociali
 - Reti associative
 - Società di Mutuo Soccorso



- Associazioni
 - Fondazioni
 - altri Enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale
- Associazioni Riconosciute
 - Associazioni non Riconosciute

Capo 2 – Norme per Affiliazione e Tesseramento

Art. 6: Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono stabiliti dall'Art. 4 dello Statuto Federale (Associati ed Affiliazione). Le Società affiliande, in aderenza a quanto disposto dal comma 3/b del suddetto Art. 4, devono avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli della FIE (Art. 2/1 dello Statuto). Quali l'orientamento alla pratica dell'escursionismo in tutte le sue forme, delle attività sportive legate all'ambiente, e alle attività di tutela e conservazione dell'ambiente ed alla valorizzazione del patrimonio storico culturale, realizzabili attraverso le modalità di cui allo stesso Art. 2 comma 3. Altresì verranno prese in esame anche sezioni di Associazioni di diversa natura, purché costituite con delibera del proprio Organo Direttivo, nel quale vengano indicate le finalità di cui sopra.

Art. 7: Domanda di Affiliazione

- a) La Domanda di Affiliazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Escursionismo (tesseramento@fieitalia.it), tramite l'**Organismo competente per territorio** (secondo quanto indicato nell'apposita tabella riportata di seguito preferibilmente per posta elettronica).
- b) La Domanda di Affiliazione deve essere presentata utilizzando l'apposito Mod. A01, compilato in ogni sua parte, firmato dal Rappresentante Legale o da suo Delegato con adeguati poteri, corredato dalle fotocopie dei seguenti documenti:
 - i) Atto costitutivo e **Statuto Sociale** in vigore;
 - ii) **Documento di Identità e Codice Fiscale** (Tessera Sanitaria) del Rappresentante Legale;
 - iii) **Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale** dell'Associazione;
 - iv) **Mod. A01/S** - Composizione degli Organi Sociali;
 - v) **Mod. A01/A** - Elenco delle principali Attività Sociali ed eventuali note;
 - vi) **Mod. GDPR** - Informativa ai sensi del GDPR (Privacy).
 - vii) in caso di **ETS** copia del provvedimento di iscrizione al **RUNTS**

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale della Federazione Italiana Escursionismo www.fieitalia.it

- c) La **Commissione Federale Affiliazioni** è il soggetto deputato ad esaminare le domande di affiliazione ed esprimere un parere in merito all'accoglimento o respingimento delle stesse. Opera previo raccoglimento del parere del Presidente del Comitato Regionale (quando presente) di competenza, motivando allo stesso eventuali sue decisioni contrarie.
- d) Le proposte della Commissione sono sottoposte alla delibera della Giunta Federale ed alla successiva ratifica del Consiglio Federale, nel corso della prima riunione utile. Eventuali mancate ratifiche, avranno validità a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accettazione, fatta salva eventuale azione di cancellazione.
- e) Entro 30 giorni dalla ratifica del Consiglio Federale, l'Associazione interessata dovrà provvedere ad effettuare il primo versamento, pena la revoca immediata della Delibera di Affiliazione.
- f) Le delibere di affiliazione e/o rigetto potranno essere impugnate, entro 30 giorni dalla notifica, dagli aventi diritto (l'Associazione interessata e il Comitato Regionale di competenza) dinnanzi al Collegio dei Probiviri il quale, con decisione da emettere entro i successivi 30 giorni, potrà:
 - respingere il ricorso e quindi confermare la delibera;
 - accogliere il ricorso ed invitare il Consiglio Federale al riesame della domanda e ad emettere una nuova delibera, la quale tenga conto delle motivazioni espresse nel parere.
- e) L'affiliazione ha validità di anno solare ed è rinnovata di anno in anno, fatti salvi i casi di:
 - mancato rinnovo dell'affiliazione sull'applicativo FIEWEB.
 - comunicazione formale di disdetta da parte dell'Associazione, da inviarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente;
 - cessazione ex Art. 4 comma 5 dello Statuto Federale;



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

- mancata ratifica dell’Affiliazione da parte del Consiglio Federale di cui al punto d) del presente articolo, (fatto salvo il diritto al primo anno di Affiliazione);
- f) La validità dell’Affiliazione, tuttavia, si concretizzerà anno per anno solo con il pagamento di quanto previsto al successivo Art 12;

TABELLA COMPETENZE TERRITORIALI

ORGANISMO	TERRITORIO DI COMPETENZA	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL/WEB
COMITATO FEDERALE	TUTTI I TERRITORI NON ELENCATI	VIA IMPERIALE 14 16143 GENOVA (GE)	0103515736 3939037071	tesseramento@fieitalia.it www.fieitalia.it
CR PIEMONTE	TUTTA LA REGIONE PIEMONTE	PIAZZA DELLA FIERA 1 10040 ALMESE (TO)	3337586214	info@fiepiemonte.it www.fiepiemonte.it
CR LOMBARDIA	TUTTA LA REGIONE LOMBARDIA	VIA FATEBENEFRAPELLI 6 23868 VALMADRERA (LC)	0341582020 3382660605	fielombarda@libero.it www.fie-lombardia.org
CR VENETO	TUTTA LA REGIONE VENETO	C/O CASA DELLE ASSOCIAZ. VIA ROLANDO, 57 35016 PIAZZOLA S/BRENTA (PD)	3382728960	presidente.fieveneto@gmail.com fieveneto@gmail.com www.fieveneto.it
CR LIGURIA	TUTTA LA REGIONE LIGURIA	VIA SUPERIORE GAZZO 27 16153 GENOVA (GE)	3401456105	fielig46@gmail.com www.fieliguria.com
CR TOSCANA	TUTTA LA REGIONE TOSCANA	VILLA CHIGI SARACINI VIA BERARDENGA 29 53019 CASTELNUOVO B. (SI)	0577736068 3358710598	fietoscana@gmail.com www.fietoscana.it
CR UMBRIA	TUTTA LA REGIONE UMBRIA	AULA VERDE ALTOLINA VIA TRINITA', 1 06030 PALE DI FOLIGNO (PG)	3281003106	presidenza@fieumbria.it www.fieumbria.it
DT LAZIO	TUTTA LA REGIONE LAZIO	MACRINO GIOVANNI VIA MONTICELLI 9 04026 MINTURNO (LT)	3387899832	delegatofielazio@gmail.com
DT ABRUZZO	TUTTA LA REGIONE ABRUZZO	DI GIROLAMO GIOVANNI VIA MARCIANO 22 67062 MAGLIANO DEI MARSÌ	3805431004	info@montevelinogev.it
CR CAMPANIA	TUTTA LA REGIONE CAMPANIA	VIA ROMA 22 84030 CASALBUONO (SA)	3481702626	fiecampania@gmail.com www.fiecampania.com
CR CALABRIA	TUTTA LA REGIONE CALABRIA	VIA IPPONIO, 120 89132 REGGIO CALABRIA	3294680500	info@fiecalabria.it
CR SARDEGNA	TUTTA LA REGIONE SARDEGNA	VIA MINERVA, 38 08021 BITTI (NU)	3474631853	puddoria@tiscali.it www.fiesardegna.it

NOTA: CR=COMITATO REGIONALE; DT=DELEGAZIONE TERRITORIALE

Art. 8: Rinnovo dell’Affiliazione

La Comunicazione di rinnovo dell’affiliazione si intende prodotta automaticamente con l’effettuazione del tesseramento per l’anno in corso su FIEWEB, e dovrà essere confermata con il versamento della quota stabilita, entro il termine di 30 giorni dalla prima registrazione nella piattaforma “FIEWEB”. Le Associazioni sono tenute alla compilazione dei moduli **Mod. A01/A** e **Mod. A01/S** (entrambi solo in caso di variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti) e del **Mod. GDPR.**

Art. 9 - Tesseramento persone fisiche

Il Tesseramento di una persona fisica alla F.I.E. può essere effettuato solo per il tramite di una Associazione affiliata, non è ammesso il Tesseramento diretto alla Federazione delle persone fisiche. Il Tesserato dovrà conferire tutti i seguenti dati alla propria Associazione:

- Cognome e Nome
- Telefono
- Luogo e Data di nascita
- Indirizzo mail
- Indirizzo residenza
- Codice Fiscale

Dovrà conferire altresì il consenso al trattamento dei dati ed il consenso a ricevere le comunicazioni istituzionali sia Federali che Regionali della Federazione, l’eventuale rifiuto a fornire dati o consensi, implica la mancata accettazione della domanda.



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

E' cura dell'Associazione affiliata l'inserimento dei dati del Tesserato nella procedura FIEWEB nel più breve tempo possibile. La procedura certifica la data e l'ora di iscrizione e/o rinnovo, anche ai fini assicurativi

Durante il medesimo anno sociale un Tesserato può essere iscritto alla Federazione tramite una sola Associazione.

Art. 10: Principali diritti dell'Affiliato e del Tesserato F.I.E.

Le Associazioni affiliate acquisiscono il titolo di Soci della FIE e di Soci del Comitato Regionale di appartenenza (quando presente). Avranno pertanto i seguenti diritti:

- a) partecipare, con diritto di voto, tramite un proprio Rappresentante (Presidente o Delegato) alle Assemblee Regionali ed a quelle Federali (vedi Statuto Federale Art. 9, paragrafo B); eleggere, presenziando alle specifiche assemblee, gli Organi Sociali, sia Regionali che Federali;
- b) utilizzare e rendere pubblica la definizione di "Associazione Affiliata alla FIE", abbinando la scritta al logo ufficiale della FIE; ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione FIE, in tutte le forme previste dall'art. 3 dello Statuto Federale, nonché del logo e dei marchi correlati, per l'organizzazione di manifestazioni e/o eventi di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale in nome e per conto della FIE stessa; richiedere l'inserimento delle proprie manifestazioni nel calendario rispettivamente territoriale o nazionale, a seconda della portata della manifestazione stessa;
- c) organizzare eventi patrocinati dalla FIE riservando la partecipazione ai possessori di Tessera, valida per l'anno in corso alla data di svolgimento della manifestazione, fatto salvo quanto previsto successivo Art. 14 (polizza temporanea);

I soci delle Associazioni Affiliate, che, al momento dell'emissione della Tessera FIE, acquisiscono la qualifica di Tesserati FIE:

- a) hanno diritto alla partecipazione, in qualità di candidati, alla elezione tra i Membri degli Organi Sociali, sia in sede Regionale che Federale (Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio Federale dei Proibiviri), nel rispetto delle norme Statutarie (Art. 30);
- b) possono essere altresì chiamati, fatta salva la loro accettazione, a rivestire cariche nell'ambito delle Commissioni Federali;
- c) hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla FIE, che si svolgono nell'anno solare di validità della Tessera, e usufruire di ogni eventuale agevolazione o sconto riconosciuti alla stessa;
- d) sono coperti da una polizza assicurativa sia per Infortunio, sia per RC, salvo che non abbiano superato gli 85 anni di età;
- e) E' tassativamente proibita la distribuzione, anche in modo indiretto e/o parziale e/o sotto forma di utilità, di avanzi di gestione, utili gestionali, fondi, riserve e/o quote di patrimonio della Federazione Italiana Escursionismo e dei propri organi territoriali ad alcun soggetto (Art. 24, comma 2 - Statuto Federale)

Art. 11: Principali obblighi dell'Affiliato F.I.E.

- a) Indirizzare la propria attività al perseguimento degli obiettivi della FIE, in ottemperanza dell'Art. 2 dello Statuto Federale;
- b) Tesserare i propri soci, tutti o in parte (nel rispetto comunque dei minimi previsti di cui all'Art. 12 punto c) - Reg. Fed.), secondo le modalità e le condizioni deliberate, di anno in anno, dal Consiglio Federale, facendo loro acquisire la qualifica di Tesserato FIE;
- c) Comunicare con regolarità e completezza i dati dei propri Tesserati FIE, utilizzando le modalità indicate dalla Segreteria Federale;
- d) Provvedere al pagamento delle Tessere con puntualità, secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

Art. 12: Quote di Affiliazione e Regole di Tesseramento

- a) La definizione delle quote di Affiliazione e Tesseramento è di competenza del Consiglio Federale. La Segreteria Federale provvede a comunicare alle Associazioni, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali nuove quote deliberate.
- b) I Comitati Regionali hanno la facoltà di applicare, alle quote di Tesseramento, una ulteriore quota di competenza per la gestione ed il mantenimento del relativo Comitato, che deve essere comunicata alla Segreteria Federale entro il 30/9 di ogni anno, per l'anno successivo, in caso



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

di variazione. Il Consiglio Federale stabilisce le quote massime entro le quali i Comitati Regionali possono definire le maggiorazioni. (Art. 55 comma 2 - Reg. Fed.)

- c) La quota annuale di affiliazione è fissata in **€ 50,00**; Le Associazioni Affiliate hanno l'obbligo di corrispondere, contestualmente ed oltre alla quota di affiliazione, un quantitativo minimo di 15 Tessere Ordinarie, per rendere operativo l'iter di Affiliazione e/o Rinnovo
- d) Le Tessere Ordinarie hanno validità di anno solare, ovvero dal 1° Gennaio (o successiva data di rilascio), sino al 31 Dicembre;
- e) il costo delle tessere varia in funzione della regione in cui ha sede l'Associazione ed è riportato nella seguente Tabella:

Sede dell'Associazione:	costo Tessera Ordinaria
<i>Piemonte, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Lombardia, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Veneto, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Liguria, Comitato Regionale</i>	€19,00
<i>Toscana, Comitato Regionale</i>	€20,00
<i>Umbria, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Campania, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Calabria, Comitato Regionale</i>	€18,00
<i>Sardegna, Comitato Regionale</i>	€20,00
<i>Altre regioni</i>	€16,00

- f) Le tessere emesse a soci over 85 anni, non essendo gli stessi più assicurabili, saranno interamente gratuite a partire dall'anno successivo il superamento di tale soglia di età.

NOTA: le quote di costo delle tessere emesse a soci over 85 anni, l'anno successivo il superamento di tale soglia, non essendo più assicurabili saranno interamente gratuite.

Art 13 - Coperture Assicurative

La copertura assicurativa del Tesserato ha efficacia esclusivamente per l'anno solare per cui la Tessera FIE è stata emessa, ovvero:

- Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce se la registrazione nella procedura FIEWEB è stata fatta nell'anno precedente;
- dalle ore 24.00 del giorno di inserimento dei dati del Tesserato nella procedura FIEWEB nel caso di registrazioni effettuate durante l'anno solare cui si riferisce.

Le polizze complete e il Vademecum riassuntivo (quest'ultimo redatto esclusivamente ad uso informativo quindi **NON ESAUSTIVO** e **NON SOSTITUTIVO** della documentazione della Compagnia di Assicurazione), sono pubblicati sul sito istituzionale della Federazione Italiana Escursionismo

www.fieitalia.it

La **COPERTURA** è riconosciuta dalla Compagnia solo se vengono rispettate le seguenti **CONDIZIONI GENERALI**:

- 1) La copertura assicurativa per infortunio è riservata ai soli possessori di **Tessera Federale**, ed ai partecipanti inseriti nell'elenco di cui al **Mod. 1PT** (Art. 14);
- 2) Le attività svolte devono rispondere a quanto riportato in polizza al punto 1) delle Condizioni Aggiuntive, ovvero: "l'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati, specificatamente indicati (Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo), dovessero subire durante le attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della Federazione Italiana Escursionismo.";
- 3) La copertura è estesa anche all'attività individuale a scopo di allenamento, sempre che la stessa rientri nelle fattispecie di cui al precedente punto 2) e che non sia svolta sotto l'egida e/o la responsabilità di altre organizzazioni, volontaristiche e/o professionali;
- 4) La copertura è limitata ai soli infortuni extra-professionali (punto [a] delle Condizioni Particolari di Polizza), ovvero: "Restano esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio, a titolo professionale."



Art. 14: Polizza Infortuni Temporanea

- a) Al fine di agevolare la partecipazione occasionale di non tesserati FIE, le Associazioni possono accedere ad una specifica **Polizza Infortuni Temporanea**, con le stesse coperture di quella annuale, assimilandoli, ai soli fini assicurativi per infortuni, ai Tesserati FIE, ma con durata temporanea. L'attivazione della Polizza deve avvenire, a cura dell'Associazione affiliata organizzatrice della manifestazione, tramite invio a mezzo email del modulo **Mod.1PT** a genovarimassa@cattolica.it con cc a tesseramento@fieitalia.it. Nel modulo devono essere riportati il percorso, la data e la durata della manifestazione stessa. L'elenco nominativo delle persone da assicurare deve includere cognome, nome e codice fiscale del di ciascun partecipante, e deve essere inviato secondo le tempistiche riportate in polizza. In via straordinaria, in caso di necessità, l'elenco potrà essere inviato a mezzo fax (Assitre n. 0105969621).
- b) Il costo unitario della Polizza è di € **2.00**/per persona/giorno solare. La liquidazione del dovuto avverrà a consuntivo trimestrale, con richiesta documentata alle singole Associazioni, da parte della Segreteria Federale o Regionale di competenza. I Comitati Regionali, su istanza dell'Associazione interessata, potranno riconoscere condizioni agevolate per eventi di particolare interesse, che abbiano ricevuto il "Patrocino" Federale.
- c) La Polizza Infortuni Temporanea potrà essere attivata per un massimo di 3 giornate annue per ciascun soggetto

Art. 15: Promozioni per il 3° Quadrimestre (di ogni anno)

a) AFFILIAZIONE

Alle Affiliazioni attivate nel corso del 3° quadrimestre, la quota di affiliazione, valida per tale periodo, viene ridotta ad € **30,00** (anziché € 50,00 di quota annuale)

b) TESSERAMENTO

Sulle Tessere Ordinarie rilasciate nel corso del III° Quadrimestre verrà applicato uno **sconto del 40%**;

Art. 16: Modalità di emissione delle Tessere

1. Effettuato il pagamento di cui all'Art.12, comma c) (Quota Affiliazione Annuale e Numero Minimo di 15 Tessere), l'Associazione riceverà le credenziali per l'accesso all'applicazione FIEWEB (vedi Manuale di Utilizzo)
2. Tramite l'inserimento dei dati identificativi nell'applicazione FIEWEB l'Associazione potrà richiedere l'emissione delle TESSERA FIE per i propri associati.
3. La Tessera FIE sarà messa a disposizione, in modalità telematica/dematerializzata, 7gg. dopo l'inserimento da parte dell'Associazione.

Art. 17: Modalità di stampa delle Tessere

1. Ove richiesto espressamente, la FIE provvederà alla stampa delle TESSERE che saranno recapitate alla Sede dell'Associazione stessa.
2. Per la stampa delle Tessere verrà applicata una quota di partecipazione alle spese di € 1,00 per ogni tessera prodotta fisicamente

Art. 18: Modalità di pagamento

La liquidazione delle quote di affiliazione e tesseramento deve essere effettuata alla Tesoreria del Comitato di competenza, con seguenti scadenze:

1. Nuova Affiliazione o Rinnovo: Importo corrispondente alla Quota di Affiliazione ed al numero minimo di tessere (15 tessere); questo pagamento abilita alla richiesta di emissione tessere tramite l'applicazione FIE WEB;
2. Conguaglio Tessere Emesse calcolato su base "Fine Trimestre solare". I versamenti relativi alle tessere emesse nel corso di ciascun trimestre solare vanno effettuati entro 30 giorni dalla fine del trimestre a mezzo di bonifico bancario intestato al Comitato di riferimento, con, sul conto corrente le cui le coordinate sono indicate nella tabella sotto riportata. I Comitati Regionali potranno stabilire termini più brevi rispetto a quanto sopra.
3. Liquidazione Polizze Temporanee – La Segreteria Federale provvede trimestralmente al riepilogo documentato degli addebiti trasmettendoli:
 - alle Tesorerie Regionali, che provvederanno all'incasso delle stesse e al versamento alla Tesoreria Federale entro il termine di 30 gg dalla comunicazione;



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

- alle singole Associazioni affiliate, aventi sede nelle regioni ove non è presente il Comitato Regionale, che provvederanno al versamento alla Tesoreria Federale entro il termine di 30 gg dalla comunicazione

Art. 19: Procedure di sollecito pagamenti - Sospensione/Cancellazione dell’Affiliazione

- I pagamenti devono essere effettuati con la massima puntualità.
- Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza di cui all’articolo precedente Art. 18 comma 2:, verrà emessa, da parte della Tesoreria Federale o dell’Organo Territoriale di Competenza, una Nota di Sollecito.
- Dalla data della Nota di Sollecito, verrà sospeso all’Associazione l’accesso all’APPLICAZIONE FIEWEB, con conseguente impedimento a richiedere l’emissione di nuove tessere e di Polizze Infortuni Temporanee sino alla regolarizzazione.
- Decorsi ulteriori 90 giorni in mancanza di regolarizzazione, fermo restando comunque il diritto della FIE ad esigere il proprio credito, l’Affiliazione dovrà essere considerata sospesa ed i tesserati dell’associazione stessa riceveranno comunicazione della sospensione della copertura assicurativa.

TABELLA TESORERIE

ORGANISMO	TESORIERE	CELL	IBAN	EMAIL
COMITATO FEDERALE	ELVIRA ROMEO	3924001142	IT81 O 05034 51240 0000 0000 2067	tesoreria@fieitalia.it
CR PIEMONTE	GIUSEPPE IANNUZZI	3358279444	IT14 J 02008 30030 0000 0138 7824	info@fiepiemonte.it giuseppe64.iannuzzi@gmail.com
CR LOMBARDIA	FABIO VALSECCHI	3290208120	IT83 P 05034 52710 0000 0001 5127	fielombarda@libero.it
CR VENETO	DE BORTOLI MARIAGRAZIA	3397392407	IT67 X 03069 09606 1000 0014 0568	tesoreria.fieveneto@gmail.com
CR LIGURIA	CRISTINA TIMOSSI	3357478585	IT67 Z 03069 01404 1000 0006 5618	fielig46@gmail.com
CR TOSCANA	MARCO RAGNI	3804193505	IT03 Q 01030 71800 0000 0059 4989	marco@edsrl.it
CR UMBRIA	STEFANO TOFI	3398978116	IT08 M 08327 03601 0000 0000 5191	tesoreria@fieumbria.it
CR CAMPANIA	FRANCESCO VICINANZA	3917327904	IT43 C 01030 76020 000 6335 7571	tesoreria@fiecampa.com
CR CALABRIA	ANNUNZIATA CHIODO	3387521826	IT68 A 05034 16300 0000 0000 2875	Info@fiec Calabria.it
CR SARDEGNA	GIOVANNI A. SANNA	3494370306	IT15 T 01015 86700 0000 7010 4264	gas@commserviceozieri.it

NOTA: CR=COMITATO REGIONALE

Art. 20: Denuncia Sinistri

Sia le denunce di Infortunio, sia quelle per Richiesta di Danni da parte di Terzi (RCT), complete di tutta la documentazione necessaria, nonché di fotocopia della Tessera FIE e di Documento di Identità dell’Assicurato, devono essere inviate direttamente alla Agenzia Assicuratrice, utilizzando rispettivamente gli appositi moduli **Mod. DSI** (Infortuni dell’Assicurato) e **Mod. DST** (Richiesta Danni da Terzi), completi degli allegati in essi previsti.

Nel caso di infortunio e/o sinistro intervenuto durante **allenamento individuale**, occorre allegare **dichiarazione del Legale Rappresentante** (Associazione Affiliata o Comitato FIE), che attesti che il soggetto è regolarmente tesserato e la **veridicità della dichiarazione resa** salvo che le circostanze possano essere diversamente provate (es.: intervento pattuglia soccorso in loco).

- Cattolica Assicurazioni Agenzia AssicurMare
Sezione Sinistri FIE
Via Rimassa 179/R
16129 Genova (GE)
Tel/Fax: 0105955531 - 0105969621
Email: genovarimassa@cattolica.it



Al fine di garantire l'assistenza durante l'elaborazione della pratica, si consiglia di inviare copia della denuncia sia al proprio Comitato Regionale, sia alla Segreteria Federale, preferibilmente via email (tesseramento@fieitalia.it).

Capo 3 - Commissione Federale Affiliazioni

Art. 21: La Commissione Federale Affiliazioni

1. La Commissione Federale Affiliazioni è composta da tre membri ed è nominata dal Consiglio Federale. Dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina.
2. Si occupa della verifica della Domande di Affiliazione, controllando la completezza della documentazione e della presenza dei requisiti di cui all'Art. 6 e 7/b del presente Regolamento.
3. Durante la fase di verifica della documentazione la Commissione Affiliazioni potrà richiedere ulteriore documentazione per poter meglio definire la posizione
4. A seguito del parere positivo della Commissione, confermata dalla delibera della Giunta Federale, l'affiliazione diverrà operativa e l'Associazione potrà, dopo aver versato il corrispettivo, avviare l'inserimento dei Tesserati nell'applicazione FIEWEB
5. L'affiliazione verrà ratificata alla prima seduta utile del Consiglio Federale come da Art. 7 comma d) del presente Regolamento.

Titolo 4

Organi Federali

Capo 1 - Assemblea Federale

Sezione 1 - Composizione, Convocazione

Art. 22: Composizione dell'Assemblea Federale

1. Il diritto di partecipazione all'Assemblea Federale è disciplinato dall'Art.9/B dello Statuto Federale. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Federale le Associazioni Affiliate in regola con le norme di affiliazione per l'anno in corso, e che abbiano effettuato i relativi versamenti entro il giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Nel caso di Assemblea elettiva, i relativi versamenti dovranno essere effettuati prima che l'Associazione sottoscriva l'accredito di una qualsiasi candidatura per l'elezione al Consiglio Federale.
2. Le Associazioni Affiliate sono rappresentate dal proprio Presidente. In caso di sua assenza o impedimento esso può delegare un membro del Consiglio Direttivo della propria Associazione, che sia stato correttamente identificato come figura nell'apposita procedura informatica (FIEWEB), o il Presidente di un'altra Associazione, in regola con i requisiti richiesti per la partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni, anche appartenenti a Circostrizioni Elettorali diverse.
3. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE; nel caso in cui un Presidente di Associazione non sia tesserato, lo stesso dovrà procedere obbligatoriamente a delegare un sostituto con le modalità indicate nel comma precedente.
4. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Federale con diritto di parola ma senza diritto di voto derivante dalla carica:
 - a. Il Presidente Federale
 - b. I componenti del Consiglio Federale
 - c. I membri del Collegio Federale dei Revisori dei conti
 - d. I membri del Collegio Federale dei Proviviri
 - e. I membri del Comitato d'Onore
5. Il Presidente Federale, i consiglieri eletti nella Lista del Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono rappresentare, né direttamente né per delega, alcuna Associazione. Qualora ricoprissero anche la carica di Presidenti di Associazione dovranno procedere a delegare un sostituto con le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.



6. Tutte le deleghe, come sopra indicate, dovranno essere consegnate alla Segreteria Federale prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Federale (tavolo di accreditamento), che, verificata la validità delle stesse, consegnerà al delegato gli accrediti effettivi.

Art. 23: Convocazione dell'Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale è convocata dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale a norma dell'Art. 9, comma C. dello Statuto Federale.
2. L'Assemblea Federale può essere tenuta anche in modalità videoconferenza. Il Presidente Federale e gli intervenuti devono poter identificare i partecipanti anche tramite presentazione da parte del Presidente di Comitato Regionale o Delegato Territoriale. A tutti i partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché il tempestivo scambio dei relativi documenti. Le deleghe di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria Federale, anche tramite posta elettronica inviate dalla casella del delegante, entro 24 ore prima dell'inizio dell'Assemblea
3. L'Assemblea Federale può essere tenuta in forma mista, su più sedi collegate in video conferenza. Nell'avviso di convocazione verrà indicata la sede principale e le eventuali sedi regionali collegate in videoconferenza, gestite dai Comitati Regionali o dai Delegati Territoriali che ne facciano richiesta, e che saranno garanti delle procedure di accreditamento degli aventi diritto alla partecipazione e della gestione delle deleghe di partecipazione, come da Art.22 comma 2.
4. Nel caso di Assemblea Federale Straordinaria e/o di Assemblea elettiva la convocazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente "in presenza", salvo diverse disposizioni emanate dall'Autorità Governativa.

Sezione 2 - Regolamento Elettorale

Art. 24 - Principio di uguaglianza

Nel rispetto del principio di uguaglianza e della parità di genere contenuto nell'art. 51 Cost. e della normativa nazionale, ivi compresa quella attuativa delle Direttive Comunitarie in materia, la FIE garantisce l'accesso alle cariche sociali ad individui di ambo i sessi, in condizioni di piena equità, impegnandosi altresì a riservare, all'interno delle medesime, una congrua quota partecipativa al genere meno rappresentato (Art. 1, comma 7 Statuto Federale)

Art. 25 - Requisiti per la Candidatura

1. Possono accedere alle cariche Federali tutti i tesserati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno di effettuazione delle elezioni, ad eccezione del Collegio Federale dei Revisori dei Conti per il quale non è necessario essere tesserato FIE.
2. Non possono accedere alle cariche Federali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
3. Non possono accedere alle cariche Federali, e non sono quindi candidabili, tutti coloro che esercitano o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli della Federazione e, qualora l'esistenza di dette condizioni dovesse essere accertata successivamente, l'eletto decade dalla carica con delibera del Consiglio Federale.

Art. 26 - Presentazione delle Candidature

La presentazione delle candidature viene effettuata con la seguente procedura:

1. Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche elettive Federali devono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea Federale di competenza. (Art. 30 dello Statuto Federale).
2. Le candidature devono essere sottoscritte da una quota di aventi diritto al voto variabile, in considerazione della specifica carica elettiva, secondo le misure minime di seguito esposte:



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO REGOLAMENTO FEDERALE

- a) Presidenza Federale e componenti Lista del Presidente: N° 20 Associazioni affiliate
 - b) Consigliere Federale: N° 5 Ass. affiliate.
 - c) Presidenza del Collegio Federale dei Revisori dei Conti: Nessuna
 - d) Collegio Federale dei Revisori dei Conti: Nessuna.
 - e) Collegio dei Probiviri: Nessuna.
3. Gli aventi diritto al voto che abbiano già accreditato un candidato non ne possono accreditare altri per la stessa carica.

Art. 27 - Raccolta delle Candidature

- a) Il Consiglio Federale, nel termine ultimo della delibera di convocazione dell'Assemblea Federale elettiva, provvederà alla nomina di tre coordinatori di Circostrizione elettorale, uno per circoscrizione, su proposta dei Presidenti di Comitato Regionale, nel rispetto delle loro competenze territoriali.
- b) I coordinatori dovranno raccogliere le candidature relative a tutte le cariche elettive e la necessaria documentazione, garantendo il rispetto dello Statuto Federale, verificando la sottoscrizione delle liste e delle candidature.
- c) La documentazione potrà essere inviata al coordinatore sia fisicamente, in originale tramite il servizio postale, che con mezzi elettronici, mail o altro, fatta salva la consegna degli originali prima della nomina della Commissione Elettorale.
- d) Per poter espletare tale incarico verrà fornito ai Coordinatori, da parte della Segreteria Federale, l'elenco delle Associazioni affiliate completo dei nominativi dei Presidenti titolati alla sottoscrizione delle candidature.
- e) Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle candidature (Art. 26, comma 1 del presente Regolamento) verificata la regolarità di tutta la documentazione ricevuta i Coordinatori dovranno, entro il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea, pubblicare sul sito web Federale l'elenco dei nominativi dei candidati, suddivisi per liste, corredato da un brevissimo Curriculum e dai dati di provenienza (regione/Associazione/Ruolo FIE) per ogni candidato
- f) È consentita la candidatura alla carica di Consigliere Federale in una sola delle 3 Liste di Circostrizione.
- g) È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Presidente ed e alla carica di Consigliere Federale in una sola delle 3 Liste di Circostrizione.
- h) È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Consigliere Federale nella Lista del Presidente ed in una delle 3 liste di Circostrizione.
- i) È consentita la candidatura a più cariche Federali.
- j) Per quanto riguarda i precedenti punti f), g), h), immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, nel caso di elezione a più cariche, il candidato deve immediatamente ed espressamente dichiarare a quale carica intende aderire, con conseguente rinuncia alle altre.

Art. 28 - Elezione del Consiglio Federale

I Consiglieri Federali sono eletti dall'Assemblea Federale attraverso liste elettorali così composte:

- a) Lista del Presidente: Ogni candidato Presidente presenta la propria lista che, oltre a lui, deve essere composta da quattro candidati effettivi, che risulteranno eletti direttamente con il Presidente di riferimento, e da due candidati supplenti, che potranno subentrare nell'ordine agli effettivi in caso di cessazione dalla carica.
- b) Liste Circostrizionali: I rimanenti 16 seggi sono ripartiti tra le seguenti liste Circostrizionali:
 - 1) Lista Circostrizione NORD: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
 - 2) Lista Circostrizione CENTRO: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise;
 - 3) Lista Circostrizione SUD e ISOLE: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO FEDERALE

nel modo seguente:

- a) i seggi disponibili sono attribuiti alle singole circoscrizioni in modo proporzionale al numero delle Associazioni affiliate nelle regioni di competenza, con riferimento alla chiusura dell'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea.
- b) ad ogni Circoscrizione viene comunque garantito un minimo di 2 seggi.
- c) nel caso di parità del numero di Associazioni affiliate tra circoscrizioni, eventuali resti sono attribuiti alla Circoscrizione che vanta il maggior numero di Tesserati nello stesso periodo di riferimento di cui al punto a).

Art. 29 - Elezione del Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Federale su lista unica nazionale e può non essere tesserato FIE. Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali.

Art. 30 - Elezione del Collegio Federale dei Revisori dei Conti

I componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Federale su lista unica nazionale e possono non essere tesserati FIE.

Art. 31 - Elezione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale su lista unica nazionale e devono essere Tesserati FIE.

Art. 32 - Commissione Elettorale

Durante i lavori dell'Assemblea Federale elettiva, su proposta del Presidente di Assemblea, viene nominata la Commissione Elettorale composta da 5 membri, aventi diritto di voto e non candidati, appartenenti a tutte le Circoscrizioni Elettorali.

I nominati eleggono al proprio interno il Presidente di Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale si occupa:

- a) di prendere in carico le schede elettorali relative alle varie circoscrizioni, verificarne l'integrità ed apporre su ogni scheda, prima della consegna ai votanti, la sigla di almeno due membri della Commissione.
- b) di consegnare e ritirare le schede elettorali agli/dagli aventi diritto al voto, per le rispettive circoscrizioni, avendo cura di annotare sul registro degli aventi diritto al voto entrambe le fasi.
- c) del conteggio delle schede, che devono risultare pari ai votanti effettivi per ogni circoscrizione.
- d) dello scrutinio delle schede, per ognuna delle liste e delle cariche presenti sulle schede, come segue:
 - a. scrutinio delle Liste del Presidente
 - b. scrutinio della Lista Circoscrizione NORD
 - c. scrutinio della Lista Circoscrizione CENTRO
 - d. scrutinio della Lista Circoscrizione SUD e ISOLE
 - e. scrutinio della Lista del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - f. scrutinio della Lista per il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
 - g. scrutinio della Lista del Collegio dei Probiviri
- e) della proclamazione degli eletti. Risultano eletti, per tutte le cariche, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età, tranne che per il Collegio dei Probiviri (Art. 18 - Statuto Federale).
- f) della redazione e sottoscrizione del Verbale Elettorale, avendo cura di segnalare le rinunce degli Eletti che erano candidati a più cariche.

Si allegano al presente Regolamento Federale:

- Fac-simile Scheda Elettorale Federale (allegato 1)
- Fac-simile Verbale Elettorale Federale (allegato 2)



Capo 2 - Consiglio Federale

Art. 33: Composizione delle Riunioni del Consiglio Federale

1. Come stabilito dall'Art. 10/C dello Statuto Federale, le riunioni del Consiglio Federale sono valide qualora sia presente la metà più uno dei Consiglieri Federali eletti.
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i Presidenti di Comitato Regionale, i Delegati Territoriali e i membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti.
3. Il Presidente Federale può invitare alle sedute del Consiglio Federale altri soggetti, in considerazione delle loro competenze in merito agli argomenti posti in discussione.

Art. 34: Convocazione del Consiglio Federale

La convocazione del Consiglio Federale viene effettuata dal Presidente Federale secondo le seguenti procedure:

- a. tramite lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o PEC spedita a cura del Segretario Federale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per il Consiglio e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione;
- b. nella comunicazione devono essere indicati:
 - a. il luogo, il giorno e l'ora del Consiglio Federale;
 - b. l'ordine del giorno sugli argomenti da trattare, che dovrà obbligatoriamente comprendere:
 - I. l'approvazione del Verbale della seduta precedente;
 - II. la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Giunta esecutiva in materie di competenza del Consiglio Federale, laddove presenti;
 - III. con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali".
- c. la documentazione e le relazioni a corredo degli argomenti in discussione dovranno essere inviate a tutti i partecipanti almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione.

Art. 35: Funzionamento delle riunioni del Consiglio Federale

1. Il Presidente Federale presiede le riunioni del Consiglio Federale; in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Presidente, per il tramite del Segretario Federale, si accerta della presenza del quorum minimo per la validità della riunione.
3. Esaurite le formalità preliminari il Presidente mette in discussione e approvazione i punti all'Ordine del Giorno seguendo l'elenco inviato per la convocazione del Consiglio Federale; l'ordine di discussione degli argomenti potrà essere modificato con voto unanime di tutti gli aventi diritto.
4. Su ciascun punto dell'Ordine del Giorno il Presidente gestisce le modalità di svolgimento della discussione generale come segue:
 - a. illustrazione dell'argomento da parte del relatore incaricato;
 - b. interventi da parte dei partecipanti alla riunione senza diritto di voto in quest'ordine:
 - I. Presidenti di Comitato Regionale;
 - II. Delegati Territoriali;
 - III. membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti.

Gli interventi dovranno avere un tempo contenuto, eventualmente dichiarato preliminarmente dal Presidente stesso e senza possibilità di replica;

 - c. discussione tra gli aventi diritto di voto: gli interventi dovranno avere un tempo contenuto, eventualmente dichiarato preliminarmente dal Presidente;
 - d. al termine della discussione ogni Consigliere Federale può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione o alla proposta di delibera;
 - e. il Presidente mette in votazione il documento e/o la proposta.



Art. 36: Commissioni permanenti, Gruppi di Lavoro e Delegati

1. Il Consiglio Federale può dotarsi di Commissioni permanenti o di gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e importanza richiedano un presidio costante e approfondito, per lo stesso motivo può affidare deleghe specifiche a singoli Consiglieri Federali
2. Tali Commissioni e/o Gruppi di lavoro sono composti da Consiglieri Federali e da tutte le figure che, per competenza e esperienza, sono ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati prefissati.

Art. 37: Assenze e Decadenze

1. I componenti del Consiglio Federale sono tenuti, senza eccezione, a partecipare a tutte le riunioni dell'organismo.
2. L'Art. 31 dello Statuto Federale sancisce che chi manchi, nel corso del mandato, a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario. A tal fine la giustificazione dell'eventuale assenza dovrà essere inviata al Segretario Federale, tramite lettera o posta elettronica, prima della data indicata per la riunione di Consiglio Federale. Dopo la seconda assenza senza giustificazione il Segretario Federale invierà all'interessato una comunicazione di avviso.
3. Agli assenti alle riunioni di Consiglio per quattro volte nel corso del mandato, anche non consecutive, verrà inviata da parte del Presidente Federale, una comunicazione dove verranno invitati a riconfermare la loro volontà a svolgere il mandato ricevuto.

Capo 3 - Giunta Federale

Art. 38: Composizione Giunta Federale

La Giunta Federale è costituita da:

- a. Presidente Federale;
- b. i quattro componenti della lista del Presidente;
- c. Due rappresentanti del Consiglio Federale (Art. 11, par. A. comma c. dello Statuto Federale) cooptati dal Presidente Federale.

I componenti della Giunta Federale assumono poteri di rappresentanza generale della Federazione.

Art. 39: Funzionamento della Giunta Federale

1. La Giunta Federale si riunisce almeno due volte al mese, anche in video conferenza.
2. È convocata dal Presidente Federale o qualora lo richiedano almeno due membri della stessa Giunta.
3. Le riunioni della Giunta Federale sono valide quando sia presente almeno il 50% dei componenti.
4. Le decisioni della Giunta Federale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Delle riunioni della Giunta Federale è redatto un verbale sintetico contenente le decisioni assunte.

Capo 4 - Consulta Generale dei Territori

Art. 40: Composizione Consulta Generale dei Territori

La Consulta Generale dei Territori è costituita da:

- a. Il Presidente Federale;
- b. i componenti della Giunta Federale;
- c. i Presidenti di Comitato Regionale o da un loro delegato, scelto tra i componenti del Consiglio Regionale stesso;
- d. i Delegati Territoriali.



Art. 41: Convocazione della Consulta Generale dei Territori

La convocazione della Consulta viene effettuata dal Presidente Federale secondo le seguenti procedure:

- a. tramite lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o PEC spedita, a cura del Segretario Federale, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione;
- b. nella comunicazione devono essere indicati:
 - il luogo, il giorno e l'ora della riunione,
 - l'ordine del giorno sugli argomenti da trattare;
- c. la documentazione e le relazioni a corredo degli argomenti in discussione dovranno essere inviate a tutti i partecipanti almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione.

Art. 42: Funzionamento della Consulta Generale dei Territori

1. Le riunioni della Consulta sono valide qualora sia presente complessivamente il 50% dei Comitati Regionali e dei Delegati Territoriali aventi diritto di partecipazione.
2. Il Presidente Federale presiede le riunioni della Consulta Generale dei Territori; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Presidente, per il tramite del Segretario Federale, si accerta della presenza del quorum minimo per la validità della riunione.
4. Esaurite le formalità preliminari il Presidente mette in discussione i punti all'Ordine del Giorno seguendo l'elenco inviato per la convocazione della Consulta.
5. Delle riunioni della Consulta Generale dei Territori è redatto, da parte del Segretario Federale o da persona appositamente nominata dal Presidente, un verbale sintetico contenente le decisioni assunte da sottoporre al Consiglio Federale per l'adozione.

Capo 5 - Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Art. 43: Collegio Federale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti può essere composto anche da soggetti non tesserati e svolge i compiti e le attività previste dall'Art. 17 dello Statuto Federale
2. Per quanto non stabilito e previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Federale si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e alle vigenti leggi vigenti in materia.

Capo 6 - Collegio Federale dei Proviviri

Art. 44: Collegio Federale dei Proviviri

1. Il Collegio Federale dei Proviviri è l'organo di giustizia associativa al quale si possono rivolgere tutti i soggetti (Affiliati, Tesserati, CCRR, Delegati, Commissari ecc.) per dirimere le controversie sorte nell'ambito della Federazione. Le decisioni del Collegio Federale dei Proviviri sono rimesse al Consiglio Federale per le opportune deliberazioni in merito (Art. 18 - Statuto Federale).
2. Il Collegio Federale dei Proviviri può essere interpellato, a livello consultivo, per definire questioni interpretative inerenti a norme statutarie e/o regolamentari.
3. Il Collegio Federale dei Proviviri è composto da Tesserati/e che non ricoprono alcuna carica in alcun organo della Federazione (Organi Federali, Territoriali, Commissioni, ecc.).

Art. 45: Ricorso al Collegio Federale dei Proviviri

1. Il ricorso al Collegio Federale dei Proviviri deve includere la descrizione del preciso ordine degli interPELLI e delle questioni su cui si chiede la decisione, e deve essere corredato da tutta la documentazione necessaria, fatta salva la possibilità per il Collegio di richiedere supplementi documentali e testimoniali durante l'istruttoria.
2. Il ricorso deve essere inviato, completo di tutta la documentazione, alla Segreteria Federale che provvederà immediatamente all'inoltro degli atti al Presidente del Collegio, per l'avvio



dell'istruttoria. La Segreteria Federale darà comunicazione del procedimento pendente al Presidente Federale.

3. Durante le fasi dell'istruttoria il Collegio Federale dei Probiviri ha la facoltà di sentire tutte le parti in causa, e di richiedere alle parti tutta la documentazione ritenuta necessaria.
4. Una volta chiusa l'istruttoria il Collegio Federale dei Probiviri comunicherà per iscritto la propria decisione al Consiglio Federale. Il documento dovrà contenere:
 - a. l'indicazione delle parti in causa;
 - b. l'indicazione degli interPELLI e delle questioni segnalate;
 - c. la pronuncia e la relativa motivazione.

Capo 7 - Commissioni Federali e Regionali

Art. 46: Commissioni Federali

L'Art. 22 dello Statuto Federale disciplina l'istituzione, mediante delibera del Consiglio Federale, di Commissioni Federali deputate a seguire settori ben precisi dell'attività federale. Analogamente, prevede che possono essere istituite Commissioni Regionali, su delibera dei Comitati Regionali, facenti o meno riferimento alle Commissioni Federali.

Art. 47: Ordinamento delle Commissioni

Gli Organi Tecnici di cui all'art. 7, punto 3), dello Statuto Federale sono organizzati come di seguito indicato:

1. Commissioni Federali:
 - a) Commissario Federale
 - b) Responsabili Federali (se necessari)
 - c) Commissari Regionali
 - d) Delegati Territoriali di Commissione
 - e) Tecnici Specialisti Federali
2. Commissioni Regionali:
 - a) Commissario Regionale
 - b) Tecnici Specialisti Regionali
 - c) Commissari di Gara, Giudici di Gara, Cronometristi (solo per le commissioni sportive)
3. Delegati Territoriali di Commissione

Art. 48: Nomine e Immissioni nella carica

Le figure di cui al precedente articolo vengono nominate dai vari organi competenti come segue:

- 1) Commissario Federale: è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, che raccoglie i *curriculum* dei candidati presso i vari Comitati Regionali. Dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina, ed è rinominabile per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio Federale può revocare, con delibera motivata, il mandato al Commissario Federale e sostituirlo con altro Commissario. Il Commissario Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto, ma con diritto di parola per quanto concerne gli argomenti del proprio settore, provvede, su richiesta del Consiglio Federale stesso, a relazionare in merito all'attività della propria Commissione. La carica di Commissario Federale non è compatibile e cumulabile con quella di Commissario Regionale per il medesimo settore/attività.
- 2) Responsabile Federale: per meglio presidiare il territorio nazionale e/o ambiti particolari, il Consiglio Federale, in accordo con il Commissario Federale, può nominare dei Responsabili Federali assegnando loro macro zone territoriali (es. Nord, Centro, Sud o Centro-Nord e Centro-Sud) o ambiti specifici di attività affinché ne seguano lo sviluppo operativo. Valgono, per la nomina dei Responsabili Federali, le stesse norme previste per il Commissario Federale.
- 3) Commissario Regionale: qualora se ne ravveda la necessità, il Commissario Federale chiede al Comitato Regionale la formazione della Commissione Regionale; il Comitato Regionale ha 90 giorni di tempo per istituirlo. Il Commissario Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, previo confronto con il Commissario Federale, scelto tra i tesserati



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO REGOLAMENTO FEDERALE

FIE di provate competenze nello specifico settore operativo. Dura in carica quanto il Consiglio Regionale che ha effettuato la nomina ed è rinominabile. Il Consiglio Regionale, con delibera motivata, può revocare il mandato al Commissario Regionale, sentito il parere del Commissario Federale, e sostituirlo con altro Commissario. Il Commissario Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto, ma con diritto di parola per quanto concerne gli argomenti del proprio settore; provvede, su richiesta del Consiglio Regionale stesso, a relazionare in merito all'attività della propria Commissione.

- 4) Delegato Territoriale di Commissione: È nominato dal Commissario Federale qualora l'attività della Commissione Federale coinvolga un territorio privo di Comitato Regionale, sentito il Delegato Territoriale competente. La nomina deve essere approvata dal Consiglio Federale. Dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina ed è rinominabile. La funzione può essere conferita ad interim al Commissario Federale o ad un Commissario Regionale.
- 5) Tecnici Specialisti: I Commissari Federali e/o Regionali possono nominare, quali collaboratori, dei Tecnici Specialisti affidando loro particolari funzioni. I Tecnici Specialisti rispondono direttamente ai rispettivi Commissari. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere Tecnici Specialisti i tecnici informatici, i gestori delle attrezzature in carico alle Commissioni, i segnasentieri ecc.
- 6) Giudici di Gara, Commissari di Gara, Cronometristi: le Commissioni Sportive hanno nei loro quadri funzionali anche personale tecnico adibito alla gestione operativa e/o organizzativa delle attività competitive. Tali figure sono scelte tra i tesserati FIE con provate competenze nel settore sportivo. Sono immessi in attività con nomina del Consiglio Federale su proposta del Commissario Federale. Per alcune figure è necessario il superamento di apposito esame secondo le disposizioni del Regolamento Tecnico della specifica Commissione Sportiva.

Tutte le cariche e le figure sopra riportate e descritte sono compatibili con tutte le altre cariche Federali e Regionali, salvo dove è espressamente indicata l'incompatibilità.

Art. 49: Compiti delle Commissioni Federali

- 1) Le Commissioni Federali hanno il compito di:
 - a) dare attuazione, oltre che ai compiti generali della funzione, anche agli specifici programmi e progetti a loro affidati dal Presidente Federale e/o dal Consiglio Federale;
 - b) promuovere e coordinare l'attività del proprio ambito sia a livello Federale che Regionale e tra le Associazioni affiliate;
 - c) emanare - entro sei mesi dalla loro istituzione - i Regolamenti Tecnici e gli eventuali aggiornamenti periodici, necessari per il funzionamento della Commissione e delle relative attività, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Federale prima della loro entrata in vigore;
 - d) predisporre tutto il materiale didattico occorrente per la formazione delle figure necessarie all'attività della Commissione Federale, organizzando, con il supporto degli organi competenti in materia di formazione, appositi corsi per le varie figure e i vari Tecnici Specialistici oltre che per tutti gli incarichi necessari (Commissari, Giudici, Cronometristi ecc.)
 - e) predisporre il calendario annuale delle attività e delle manifestazioni sia a carattere nazionale che regionale. I Calendari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, sui siti internet FIE sia Federale che Regionali e sulle pagine social della Federazione, affinché possano essere portati a conoscenza delle Associazioni Affiliate, dei Tesserati e del potenziale pubblico interessato.
 - f) nominare un Responsabile di Tesoreria per la gestione economica della Commissione; detto responsabile avrà il compito di predisporre i programmi, i progetti annuali e i relativi conti economici preventivi e consuntivi da sottoporre alla verifica e all'approvazione del Consiglio Federale allo scopo di inserire i bilanci delle relative commissioni nei Bilanci Federali Consuntivi e Preventivi., ferma restando la previsione di cui all'Art. 22 dello Statuto Federale, ovvero che "Le Commissioni Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del Bilancio Federale"



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO REGOLAMENTO FEDERALE

- g) esercitare il potere arbitrale e disciplinare su qualsiasi controversia e/o contestazione tecnica sportiva tra Atleti e/o tra Associazioni, segnalando al Consiglio Federale e al Collegio dei Probiviri le decisioni assunte, per un loro opportuno controllo di merito.
 - h) tenere un Registro Nazionale dove vengono riportati gli elenchi dei Commissari di Gara, Giudici di Gara, Cronometristi e dei Tecnici Organizzativi e Specialisti (ove presenti nella varie discipline sportive), sia che essi abbiano abilitazione nazionale che regionale, nonché degli Accompagnatori di Escursionismo e Ciclo Escursionismo di qualsiasi livello, dei Segnasentieri, dei formatori di Marcia Acquatica e di Marcia di Regolarità, e di tutte le figure necessarie al funzionamento delle Commissioni stesse, in considerazione delle specifiche Norme riportate nei vari Regolamenti Tecnici.
- 2) Alle Commissioni Regionali sono affidati compiti analoghi a quelli riservati alle Commissioni Federali, limitatamente al territorio di competenza, in stretta osservanza delle disposizioni emanate dal Commissario Federale.

Art. 50: Struttura Organizzativa Interna

1. Le Commissioni Federali e Regionali, nei limiti delle risorse umane disponibili, sono strutture collegiali, all'interno delle quali devono operare figure con attribuzioni e competenze specifici. Le figure possono anche essere accorpate ad eccezione del Commissario Federale che potrà avere esclusivamente tale incarico.
 - a. Commissario Federale / Regionale: è per sua natura il responsabile e il coordinatore dell'intera struttura; il Commissario Federale dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Presidente Federale, mentre il Commissario Regionale dipende funzionalmente dal Commissario Federale e gerarchicamente dal Presidente Regionale;
 - b. Segretario di Commissione Federale / Regionale: ha il compito di produrre, conservare e catalogare i documenti, gestire i regolamenti, provvedendo alla loro divulgazione, curare la stesura dei Calendari, raccogliendo le dovute informazioni dall'intero apparato federale, associazioni comprese; gestisce i rapporti con la rispettiva Segreteria (Federale o Regionale) dalla quale dipende funzionalmente, viene nominato dal Commissario di riferimento previo confronto con il rispettivo Segretario (Federale o Regionale).
 - c. Responsabile di Tesoreria: cura la gestione amministrativo-finanziaria con delega operativa; è responsabile di predisporre i programmi, i progetti annuali e i relativi conti economici preventivi e consuntivi da sottoporre alla verifica e all'approvazione del Consiglio Federale o Regionale allo scopo di inserire i bilanci delle relative commissioni nei Bilanci Federali o Regionali Consuntivi e Preventivi. (Art. 22 – Statuto Federale – Le Commissioni Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del Bilancio Federale) è responsabile della gestione economica della Commissione e dipende funzionalmente dal proprio Tesoriere (Federale o Regionale); viene nominato dal Commissario di riferimento previo confronto con il rispettivo Tesoriere (Federale o Regionale).
 - d. Responsabile Logistica; è il responsabile del magazzino e delle attrezzature in dotazione alla Commissione; provvede alla gestione dell'inventario con indicazione della dislocazione delle attrezzature; viene nominato dal Commissario di riferimento.
2. Le figure, di cui ai punti b), c), d), dovranno essere individuate entro tre mesi dalla nomina del Commissario Federale o Regionale. Una volta stabilito l'organigramma definitivo ne dovrà essere data comunicazione ai Consigli competenti (Federali/Regionali) per la ratifica.
3. A ratifica avvenuta la composizione delle Commissioni verrà pubblicizzata sul sito Federale e Regionale di riferimento.

Art. 51: Organizzazione Amministrativa

1. Le Commissioni Federali non hanno autonomia patrimoniale propria essendo parte integrante del bilancio federale. A tal fine sono sottoposte al controllo finanziario del Tesoriere Federale, come segue:



- a. Redazione del Conto Consuntivo e Preventivo:
 - i. La Commissione Federale presenterà annualmente il Rendiconto Consuntivo redatto sulla modulistica fornita dalla Tesoreria Federale, che diverrà parte integrante del Rendiconto Consuntivo Federale e che verrà altresì presentato come allegato al medesimo Rendiconto Consuntivo Federale
 - ii. La Commissione Federale presenterà altresì annualmente il Rendiconto Preventivo redatto sulla modulistica fornita dalla Tesoreria Federale, che diverrà parte integrante Rendiconto Preventivo Federale e che verrà altresì presentato come allegato al medesimo Rendiconto Preventivo Federale
 - iii. In considerazione della progettualità del Rendiconto Preventivo il Consiglio Federale assegnerà annualmente uno stanziamento relativamente ai progetti ed alle attività programmate
 - b. Presentazioni Programmi di Spesa
 - i. Annualmente con la presentazione del Rendiconto Preventivo verranno presentate le eventuali necessità di investimento/acquisto e/o di spesa straordinarie
 - ii. I programmi di investimento/acquisto richiesti dalle Commissioni saranno gestiti di concerto con la Tesoreria Federale.
2. Alle Commissioni Regionali si applicano le medesime norme previste per le Commissioni Federali, per quanto possibile.

Art. 52: Proprietà intellettuale e riservatezza

1. La proprietà intellettuale dei risultati, dei prodotti e degli strumenti ottenuti dalle Commissioni, nell'ambito delle attività svolte dai Commissari ed i loro collaboratori appartiene alla Federazione Italiana Escursionismo. I Commissari Federali, accettando il proprio mandato, rinunciano a qualsiasi rivalsa sui risultati prodotti, così anche i collaboratori dei quali abbiano deciso di avvalersi.
2. I Commissari ed i loro collaboratori si impegnano a non divulgare, senza l'autorizzazione della Giunta Federale, informazioni attinenti ai progetti sui quali sono impegnati, di qualunque natura esse siano. Sono altresì riservate le informazioni relative all'avanzamento delle attività e al budget assegnato alle Commissioni e da esse utilizzato. Lo stato di avanzamento dei lavori è condiviso in via riservata con la Giunta Federale la quale ne dà informazione al Consiglio Federale nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

**Titolo 5
Comitati Regionali
Capo 1: Organizzazione dei Comitati Regionali**

Art. 53: Comitati Regionali

1. Lo Statuto Federale disciplina i Comitati Regionali (CR) all' Art. 20, In particolare, pur essendo stabilita l'autonomia della gestione finanziaria dei CR (comma A, paragrafo 4), che devono pertanto dotarsi di Codice Fiscale, ribadisce la dipendenza gerarchica nei confronti del Consiglio Federale, disponendo adempimenti e comunicazioni che permettano il controllo, da parte degli Organi Federali, della vita e delle attività degli stessi;
2. Ferma restando l'autonomia della gestione finanziaria, il Patrimonio dei Comitati Regionali è parte integrante del Patrimonio della Federazione e come tale soggetto al controllo del Consiglio Federale
3. I Comitati Regionali, in sede di costituzione oppure alla prima Assemblea utile, devono dotarsi di proprio Statuto, utilizzando il testo predisposto disponibile presso la FIE



Art. 54: Organizzazione Amministrativa e Contabile dei Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali, di volta in volta inviano alla Segreteria Federale, per la verifica formale, tutti gli atti, le convocazioni e i verbali relativi a tutte le adunanze, sia assembleari che consiliari, effettuate
2. Redigono il Rendiconto Consuntivo e Preventivo e lo inviano alla Tesoreria Federale, come segue:
 - a. il documento andrà redatto sulla modulistica fornita dalla Tesoreria Federale, in quanto i Rendiconti dovranno essere ratificati dal Consiglio Federale, entro il mese di giugno di ogni anno, in modo omogeneo e confrontabile tra tutti i Comitati Regionali
 - b. dovrà essere composto da Rendiconto Economico e Rendiconto Patrimoniale
 - c. dovrà essere accompagnato da una Nota Esplicativa, redatta dal Tesoriere Regionale, che illustri le voci di rendiconti del punto precedente
 - d. dovrà essere accompagnato da una Relazione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che attesti la corrispondenza dei saldi Patrimoniali (cassa/banca-e.c./crediti/debiti ecc.) e la corretta tenuta contabile.

Art. 55: Tesseramento

1. Al Comitato Regionale sono affidati importanti compiti in tema di Affiliazione e Tesseramento.
 - a. Vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali da parte delle affiliate del proprio territorio
 - b. Controllo che le affiliate rispettino gli obblighi, anche finanziari, nei confronti della Federazione; si rileva in particolare come l'incasso delle quote venga effettuato per conto e mandato del Consiglio Federale e come tale adempimento sia soggetto al controllo della Tesoreria Federale
 - c. Raccolta delle somme dovute dalle Affiliate per conto della Tesoreria Federale, nel rispetto delle Norme approvate dal Consiglio Federale
2. Quota Tesseramento di competenza del Comitato Regionale
 - a. I Consigli dei Comitati Regionali deliberano, anno per anno, l'ammontare della quota di tesseramento di loro competenza. Detta quota va ad aggiungersi alla quota deliberata dal Consiglio Federale, il quale stabilisce anche, con propria delibera, l'importo massimo applicabile dai Comitati Regionali stessi.
 - b. Copia del Verbale del Consiglio Regionale, con la delibera delle quote, deve essere trasmessa alla Segreteria Federale entro il 30 settembre di ogni anno;
3. Gestione Incassi
 - a. I CR sono responsabili nei confronti della Tesoreria Federale delle somme dovute dalle Associazioni Affiliate; in ogni caso, la Tesoreria Federale può effettuare adeguati controlli;
 - b. I CR devono comunicare la distinta degli incassi effettuati secondo le modalità predisposte;
 - c. Le quote di Affiliazione e Tesseramento devono essere riversate alla Tesoreria Federale entro il 30/4 per il 40% di quanto dovuto a fine 1° trimestre, entro il 31/07 per il 70% di quanto dovuto a fine 2° trimestre e entro il 31/12 per il saldo dell'anno di riferimento

Capo 2: Organi dei Comitati Regionali
Sezione 1: Assemblea Regionale

Art. 56: Composizione dell'Assemblea Regionale

1. Il diritto di partecipazione all'Assemblea Regionale è disciplinato dall'Art. 8 dello Statuto Regionale. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Regionale le Associazioni Affiliate in regola con le norme di affiliazione per l'anno in corso, e che abbiano effettuato i relativi versamenti entro il giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.



2. Le Associazioni Affiliate sono rappresentate dal proprio Presidente. In caso di sua assenza o impedimento esso può delegare un membro del Consiglio Direttivo della propria Associazione, che sia stato correttamente identificato come figura nell'apposita procedura informatica (FIEWEB), o il Presidente di un'altra Associazione, in regola con i requisiti richiesti per la partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni.
3. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE; nel caso in cui un Presidente di Associazione non sia tesserato, lo stesso dovrà procedere obbligatoriamente a delegare un sostituto con le modalità indicate nel comma precedente.
4. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Regionale con diritto di parola ma senza diritto di voto derivante dalla carica:
 - a. Il Presidente Regionale;
 - b. I componenti del Consiglio Regionale;
 - c. I membri del Collegio Regionale dei Revisori dei conti.
5. Tutte le deleghe, come sopra indicate, dovranno essere consegnate alla Segreteria Regionale prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Regionale (tavolo di accreditamento), che; verificata la validità delle stesse; consegnerà al delegato gli accrediti effettivi.

Art. 57: Convocazione dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale su delibera del Consiglio Regionale a norma dell'Art. 8, comma C. dello Statuto Regionale.
2. L'Assemblea Regionale può essere tenuta anche in modalità videoconferenza. Il Presidente Regionale e gli intervenuti devono poter identificare i partecipanti. A tutti i partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché il tempestivo scambio dei relativi documenti. Le deleghe di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria Regionale, tramite posta elettronica inviate dalla casella del delegante, entro 24 ore prima dell'inizio dell'Assemblea
3. L'Assemblea Regionale Straordinaria e/o l'Assemblea elettiva devono svolgersi necessariamente "in presenza", salvo diverse disposizioni emanate dall'Autorità Governativa.

Sezione 2: Regolamento Elettorale Regionale

Art. 58 - Principio di uguaglianza

Nel rispetto del principio di uguaglianza e della parità di genere contenuto nell'art. 51 Cost. e della normativa nazionale, ivi compresa quella attuativa delle Direttive Comunitarie in materia, la FIE garantisce l'accesso alle cariche sociali ad individui di ambo i sessi, in condizioni di piena equità, impegnandosi altresì a riservare, all'interno delle medesime, una congrua quota partecipativa al genere meno rappresentato (Art. 1, comma 7 Statuto Federale)

Art. 59 - Requisiti per la candidatura

- a) Possono accedere alle Cariche Regionali tutti i tesserati maggiorenni, appartenenti ad Associazioni affiliate aventi sede legale nel territorio di competenza del Comitato Regionale, in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno di effettuazione delle elezioni, ad eccezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti per il quale non è necessario essere tesserato FIE.
- b) Non possono accedere alle Cariche Regionali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
- c) Non possono accedere alle Cariche Regionali, e non sono quindi candidabili, tutti coloro che esercitano o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Federazione e, qualora l'esistenza di dette condizioni dovesse essere accertata successivamente, l'eletto decade dalla carica con delibera del Consiglio Federale.



Art. 60 - Presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature viene effettuata con la seguente procedura:

- a) Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche elettive Regionali devono porre la propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea Regionale di competenza (Art. 22 - Statuto Reg.), inviando la comunicazione alla Segreteria Regionale
- b) Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle candidature di cui al comma precedente la Segreteria Regionale, entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea, dovrà pubblicare sul sito web Regionale l'elenco dei nominativi dei candidati, corredato da un brevissimo Curriculum e dai dati di provenienza (Associazione/Ruolo FIE) per ogni candidato
- c) È consentita la candidatura a più cariche Regionali.
- d) Per quanto riguarda il precedente punto b), immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, nel caso di elezione a più cariche, il candidato deve immediatamente ed espressamente dichiarare a quale carica intende aderire, con conseguente rinuncia alle altre.

Art. 61 - Elezione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con votazioni su liste separate per:

- il Presidente Regionale
- i Consiglieri Regionali

Art. 62 - Elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Regionale su apposta lista e possono non essere tesserati FIE.

Art. 63 - Commissione Elettorale

Durante i lavori dell'Assemblea Regionale elettiva, su proposta del Presidente di Assemblea, viene nominata la Commissione Elettorale composta da 3 membri, aventi diritto di voto e non candidati. I nominati eleggono al proprio interno il Presidente di Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale si occupa:

- a) di prendere in carico le schede elettorali, verificarne l'integrità ed apporre su ogni scheda, prima della consegna ai votanti, la sigla di almeno due membri della Commissione.
- b) di consegnare e ritirare le schede elettorali agli/dagli aventi diritto al voto, avendo cura di annotare sul registro degli aventi diritto al voto entrambe le fasi.
- c) del conteggio delle schede, che devono risultare pari ai votanti effettivi.
- d) dello scrutinio delle schede, per ognuna delle liste e delle cariche presenti sulle schede, come segue:
 - scrutinio dell'elezione del Presidente Regionale.
 - scrutinio dell'elezione dei Consiglieri Regionali.
 - scrutinio dell'elezione dei Revisori dei Conti Regionali.
- e) della proclamazione degli eletti. Risultano eletti, per tutte le cariche, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.
- f) della redazione e sottoscrizione del Verbale Elettorale, avendo cura di segnalare le rinunce degli Eletti che erano candidati a più cariche.

Si allegano al presente Regolamento Federale:

- Fac-simile Scheda Elettorale Regionale (allegato 3)
- Fac-simile Verbale Elettorale Regionale (allegato 4)



Sezione 3: Consiglio Regionale

Art. 64: Composizione delle Riunioni del Consiglio Regionale

1. Come stabilito dall'Art. 9/A dello Statuto Regionale, le riunioni del Consiglio Regionale sono valide qualora sia presente la metà più uno dei Consiglieri Regionali eletti.
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i Commissari Regionali e i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
3. Il Presidente Regionale può invitare alle sedute del Consiglio Regionale altri soggetti, in considerazione delle loro competenze, in merito agli argomenti posti in discussione

Art. 65: Convocazione del Consiglio Regionale

La convocazione del Consiglio Regionale viene effettuata dal Presidente Regionale secondo le seguenti procedure:

- a. tramite lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o PEC spedita a cura del Segretario Regionale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per il Consiglio e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione;
- b. nella comunicazione devono essere indicati:
 1. il luogo, il giorno e l'ora del Consiglio Regionale;
 2. l'ordine del giorno sugli argomenti da trattare, che dovrà obbligatoriamente comprendere:
 - I. l'approvazione del Verbale della seduta precedente;
 - II. la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dal Presidente Regionale in materie di competenza del Consiglio Regionale;
 - III. con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali";
- c. la documentazione e le relazioni a corredo degli argomenti in discussione dovranno essere inviate a tutti i partecipanti almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione.

Art. 66: Funzionamento delle riunioni del Consiglio Regionale

1. Il Presidente Regionale presiede le riunioni del Consiglio Regionale; in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Presidente, per il tramite del Segretario Regionale, si accerta della presenza del quorum minimo per la validità della riunione.
3. Esaurite le formalità preliminari il Presidente mette in discussione e approvazione i punti all'Ordine del Giorno seguendo l'elenco inviato per la convocazione del Consiglio Regionale; l'ordine di discussione degli argomenti potrà essere modificato con voto unanime di tutti gli aventi diritto.

Art. 67: Commissioni permanenti o Gruppi di Lavoro

1. Il Consiglio Regionale può dotarsi di Commissioni permanenti o di gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e importanza richiedano un presidio costante e approfondito.
2. Tali Commissioni e/o Gruppi di lavoro sono composti da Consiglieri Regionali e da tutte le figure che, per competenza e esperienza, sono ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati prefissati.

Art. 68: Assenze e Decadenze

1. I componenti del Consiglio Regionale sono tenuti, senza eccezione, a partecipare a tutte le riunioni dell'organismo.
2. L'Art. 23 dello Statuto Regionale sancisce che chi manchi, nel corso del mandato, a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario. A tal riguardo, la giustificazione dell'eventuale assenza deve essere inviata al Segretario Regionale, tramite lettera o posta elettronica, prima della data indicata per la riunione di Consiglio Regionale. Dopo la seconda assenza senza giustificazione il Segretario Regionale invierà all'interessato una comunicazione di avviso.
3. Agli assenti alle riunioni di Consiglio per quattro volte nel corso del mandato, anche non consecutive, verrà inviata da parte del Presidente Regionale, una comunicazione dove verranno invitati a riconfermare la loro volontà a svolgere il mandato ricevuto.



Sezione 4: Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Art. 69: Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti può essere composto anche da soggetti non tesserati e svolge i compiti e le attività previste dall'Art. 14 dello Statuto Regionale.
2. Per quanto non stabilito e previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Federale si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e alle vigenti leggi vigenti in materia.

Titolo 6 **Delegati Territoriali**

Art. 70: Delegati Territoriali

1. Lo Statuto Federale disciplina l'attività dei Delegati Territoriali all'art. 21.
2. I Delegati Territoriali non hanno autonomia patrimoniale e sono soggetti al controllo finanziario del Tesoriere Federale.

Art. 71: Obiettivi e poteri dei Delegati Territoriali

1. Il Delegato Territoriale è il rappresentante ufficiale del Consiglio Federale sul territorio assegnato.
2. Coordina le attività delle Associazioni affiliate del territorio assegnato organizzando attività finalizzate alla promozione della Federazione, anche interloquendo direttamente con enti e istituzioni.
3. Interagisce con le realtà sociali del territorio promuovendo e perseguendo tutte le possibilità di incremento delle affiliazioni.
4. Opera di concerto con la Giunta Federale concordando le strategie di azione per giungere alla costituzione del Comitato Regionale, secondo quanto stabilito dall'Art. 20, comma A., par. 2 dello Statuto Federale.

Art. 72: Organizzazione Amministrativa dei Delegati Territoriali

1. Redazione del Conto Consuntivo e Preventivo:
 - a) Il Delegato Territoriale non ha autonomia patrimoniale, essendo rappresentate del Consiglio Federale, dipende amministrativamente dal Tesoriere Federale.
 - b) Il Delegato Territoriale presenta annualmente il Rendiconto Consuntivo redatto sulla modulistica fornita dalla Tesoreria Federale, che costituisce parte integrante del Rendiconto Consuntivo Federale.
 - c) Il Delegato Territoriale presenta altresì annualmente il Rendiconto Preventivo redatto sulla modulistica fornita dalla Tesoreria Federale che, se approvato dal Consiglio Federale, costituisce parte integrante del Rendiconto Preventivo Federale
 - d) In considerazione della progettualità rappresentata nel Rendiconto Preventivo, il Consiglio Federale assegna annualmente uno stanziamento relativamente ai progetti ed alle attività programmate.
2. Presentazione Programmi di Spesa
 - a) Annualmente, con la presentazione del Rendiconto Preventivo, sono presentate le eventuali necessità di investimento/acquisto e/o di spesa straordinarie
 - b) I programmi di investimento/acquisto presentati dalle Delegazioni sono gestiti di concerto con la Tesoreria Federale.



Titolo 7

Rimborso Spese sostenute

Capo 1: Definizione, ambito di applicazione

Art. 73: Definizione attività

Il presente Titolo del Regolamento Federale disciplina il trattamento economico dei rimborsi spese relativi allo svolgimento dell'attività Istituzionale, nonché, il trattamento economico delle missioni effettuate al di fuori della normale sede di operatività da tutti i soggetti facenti parte della FIE o da essa incaricati, compresi i criteri e le modalità di definizione, autorizzazione e svolgimento delle stesse.

Art. 74: Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Titolo 7 del Regolamento Federale sono applicate a tutte le situazioni per le quali un soggetto di cui all'art. precedente debba, per obblighi/doveri Istituzionali derivanti dalla carica e/o in esecuzione di richieste pervenute da Organi Centrali, Periferici o Tecnici, affrontare spese e/o esborsi che devono essere successivamente rimborsati.

Tutte gli esborsi dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Organi Sociali competenti, (si intende l'Organo Sociale, con capacità patrimoniale, che successivamente procederà al rimborso delle spese sostenute), o dai Commissari Federali, responsabili delle varie Commissioni Tecniche Federali, che agiscono nell'ambito delle disponibilità di spesa assegnate annualmente dal Consiglio Federale, per la partecipazione a Riunioni/Meeting/Raduni specifici per tale Commissione.

Tutti gli esborsi devono essere preventivamente autorizzati:

- dagli Organi Sociali competenti aventi capacità patrimoniale (ovvero gli Organi sociali che successivamente procedono al rimborso delle spese sostenute);
- dai Commissari Federali competenti, per la partecipazione a Riunioni/Meeting/Raduni specifici, che devono operare necessariamente entro i limiti delle disponibilità di spesa assegnate annualmente dal Consiglio Federale.

Qualora i Commissari/Responsabili Federali siano convocati/invitati a partecipare a Manifestazioni/Riunioni/Eventi organizzati da altri Organi Sociali, i relativi rimborsi saranno a carico del soggetto organizzatore.

Il rimborso delle spese sostenute può essere effettuato esclusivamente dall'Organo che ha concesso l'autorizzazione e *questo* non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano state rispettate completamente le disposizioni del presente Titolo 7 del Regolamento Federale.

Sono tassativamente esclusi i rimborsi spese forfettari. (cfr Corte Cassazione-sent. 23890 del 23/11/2015)

Agli incaricati possono essere rimborsate le spese che:

- siano state effettivamente sostenute e documentate;
- siano relative all'attività prestata e autorizzata;
- siano entro i limiti previsti dal presente Regolamento.

Tutta l'attività svolta per conto della FIE deve essere improntata, in quanto volontaria e gratuita, nel rispetto del concetto etico del risparmio.

Tutte le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione richiesta devono essere presentate in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale anche in modalità telematica (su modulistica predisposta dalla Tesoreria Federale).

Capo 2: Rimborso Spese per missioni fuori Sede

Art. 75: Procedure di Autorizzazione

Lo svolgimento di una qualsiasi missione dovrà essere preceduto dall'autorizzazione dell'Organo Sociale competente (vedi Art. 74), come segue:

1. Partecipazione a sedute di Consiglio Federale/Regionale e/o a riunioni convocate dai medesimi organi: l'autorizzazione si intende concessa in automatico al ricevimento della



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO REGOLAMENTO FEDERALE

- comunicazione scritta di convocazione o di invito alla partecipazione inviato dall'Organo Sociale che, pertanto, ne sostiene le spese di trasferta, secondo quanto disposto dall'Art. 74
2. Collaborazione (con qualsiasi incarico – giudice, commissario, cronometrista, segnatracciato ecc.) in Manifestazioni Sportive di qualsiasi genere e di qualsiasi livello: l'autorizzazione deve essere inclusa nella comunicazione di incarico inviata all'interessato dall'Organo Sociale organizzatore che pertanto ne sostiene le spese di trasferta, secondo quanto disposto dall'Art. 74
 3. Partecipazione e/o collaborazione a Manifestazioni, Raduni, Meeting, Riunioni di qualsiasi genere e di qualsiasi livello: l'autorizzazione deve essere inclusa nella comunicazione di incarico e/o di invito inviata all'interessato da parte dell'Organo Sociale che, pertanto, ne sostiene le spese di trasferta, secondo quanto disposto dall'Art. 74.
 4. Incarichi di qualsiasi tipo e qualsiasi livello (es. tracciatura di sentieri, sopralluoghi per organizzazioni di eventi ecc.): l'autorizzazione deve essere inclusa nella comunicazione di incarico e/o di invito inviata all'interessato da parte dell'Organo Sociale che, pertanto, ne sostiene le spese di trasferta, secondo quanto disposto dall'Art. 74.

Art. 76: Spese ammesse al rimborso

La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità, il mezzo di trasporto scelto deve essere quello che rende maggiormente economico non il solo costo del viaggio bensì l'onere complessivo dell'intera trasferta.

È cura del richiedente, in un'ottica di maggior contenimento dei costi, individuare le soluzioni più convenienti tra quelle proposte e per l'acquisto dei biglietti (ferroviari, aerei ecc.). Il richiedente ha cura di procedere con il massimo anticipo, rispetto alla data di partenza, nei casi in cui ciò consentisse tariffe più vantaggiose.

E' comunque escluso l'utilizzo di qualunque intermediario (Agenzie di Viaggio ecc.) per la programmazione della trasferta relativa alla missione; in caso contrario eventuali costi di prenotazione e/o oneri di agenzia, di qualunque tipo, rimarranno a carico del richiedente.

L'intervento di intermediari è concesso solo nel caso di pacchetti convenzionati e/o promozionali che consentano di ottenere un maggior contenimento dei costi di trasferta.

1. Spese di Viaggio con Mezzi Pubblici

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi pubblici sono ammesse al rimborso le spese sostenute con i seguenti limiti:

- a) Treno: rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi nei limiti della 2° classe o, sui treni dove presenti altre modalità di classificazione (ad es. Freccie, Italo ecc.), la tariffa Base Standard o equivalente, classi superiori sono consentite qualora sia documentato il minor costo al momento dell'acquisto; costo del pernottamento in treno per tratte (di sola andata) superiori a Km 800
- b) Aereo: costo del biglietto in classe turistica/economy
- c) Nave/Traghetto: costo del biglietto di 2° classe e degli eventuali oneri di prenotazione e tasse di imbarco
- d) Trasporti Urbani ed Extraurbani: costo del biglietto
- e) Taxi: costo della tratta (esclusivamente per brevi tratte di collegamento)

2. Spese di Viaggio con autoveicolo proprio o a noleggio

Spese sostenute in caso di uso dell'autoveicolo proprio:

- a) Rimborso dei chilometri percorsi, riferito al percorso più breve dal luogo di residenza alla destinazione, definito utilizzando l'applicazione "Google Maps", nella misura di € 0,35 al Km.
- b) Costo dei pedaggi autostradali, stradali, tunnel ecc.
- c) Costi di parcheggio e/o deposito

Spese sostenute in caso di autoveicolo a noleggio:

- a) Rimborso del costo di noleggio (compreso le coperture assicurative)
- b) Rimborso del costo carburante documentato
- c) Costo dei pedaggi autostradali, stradali, tunnel ecc.
- d) Costi di parcheggio e/o deposito



Sono comunque escluse da qualsiasi forme di rimborso multe, sanzioni e contravvenzione di qualunque genere.

In entrambi i casi la FIE è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dal conducente durante il viaggio.

3. Spese di Vitto e Pernottamento

Sono ammesse al rimborso:

a) Spese Vitto

- I. Per missioni fino a 12 ore (calcolate dalla partenza della propria abitazione) un pasto nel limite di € 30,00
- II. Per missioni oltre le 12 ore due pasti nel limite di € 60,00 complessivi
- III. Qualora la documentazione di spesa riportasse più coperti il rimborso verrà effettuato per un solo coperto per quota parte

b) Spese Pernottamento

- I. I pernottamenti, comprensivi di prima colazione, sono rimborsabili per camere d'hotel, residence e altre strutture ricettive sino a 3 stelle o, se superiori, previa autorizzazione documentata
- II. Non sono ammesse a rimborso spese extra-alberghiere (frigobar, servizi aggiuntivi)
- III. Non sono ammesse a rimborso spese di pernottamento in località entro un raggio di Km. 60 dalla propria residenza
- IV. Qualora la documentazione di spesa fosse relativa all'uso della stanza da parte di più persone il rimborso verrà effettuato per la quota parte relativa al richiedente.

Capo 3: Altre Spese Rimborsabili

Art. 77: Spese Telefoniche e Connessione Internet

I componenti degli Organi Sociali che ricoprono incarichi Statutari possono richiedere il rimborso delle spese telefoniche e/o di connessione internet per lo svolgimento del proprio incarico. Tali spese devono essere documentate con tabulati telefonici o in alternativa con dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n. 445/2000

Art. 78: Spese Software

I componenti degli Organi Sociali che ricoprono incarichi Statutari o particolari incarichi tecnici possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di software specifici per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale o in alternativa dalla Tesoreria Federale

Art. 79: Spese di Cancelleria

I componenti degli Organi Sociali che ricoprono incarichi Statutari o particolari incarichi tecnici possono richiedere il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate, per l'acquisto di materiale di cancelleria e materiale analogo necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni

Capo 4: Modalità di gestione delle richieste di rimborso

Art. 80: Adempimenti del Richiedente

Tutte le richieste di rimborso, nell'ambito e con le indicazioni riportate dall'Art. 74, devono essere così presentate:

1. La "Nota Spese" compilata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Tesoreria Federale corredata da tutti i giustificativi di spesa. L'invio può avvenire anche in formato elettronico, salvo fornire tutta la documentazione in originale se richiesta.
2. Per le richieste relative alla partecipazione di eventi come previsto dall'Art. 75, paragrafi 2-3-4 si dovrà allegare anche la lettera di incarico/invito per l'autorizzazione alla missione, o documentazione equivalente.



3. La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla data della missione, nel caso si elencassero più missioni su uno stesso modulo la data decorre dalla prima missione effettuata, per le missioni effettuate nel mese di dicembre il termine ultimo di presentazione della richiesta è il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Tutte le spese relative a documenti di viaggio/vitto/alloggio che eccedano la categoria e/o i massimali indicati nel presente Regolamento rimarranno a carico dell'incaricato.

Art. 81: Liquidazione del rimborso spese

Nel rispetto del presente Regolamento, la Tesoreria Federale ha il compito di controllare la correttezza della richiesta e della relativa documentazione presentata a corredo. Il rimborso sarà effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Capo 5: Norme Generali

Art. 82: Organizzazione di Eventi a Carattere Nazionale e Internazionale

L'organizzazione di Eventi, Raduni, Manifestazioni Sportive a carattere nazionale e internazionale viene conferita secondo le norme riportate nel Titolo 8, Capo 1 del presente Regolamento Federale "Organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale e internazionale".

Tutti i costi relativi agli inviti e alle convocazioni effettuate a vario titolo (tecnico, operativo, rappresentanza ecc.) per l'organizzazione di tali eventi sono a completo ed esclusivo carico dell'Organo Sociale organizzatore e saranno inserite nel Conto Consuntivo della Manifestazione stessa.

Art. 83: Inviti per Rappresentanza

Nel caso in cui i Comitati Regionali o le Associazioni affiliate invitassero a partecipare, a Manifestazioni di vario genere, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Federale, delle Commissioni Tecniche dovranno provvedere in proprio a tutte le spese di vitto e alloggio.

Le spese di viaggio saranno a carico dell'Organo Sociale a cui appartiene la figura invitata, se autorizzata, nell'ambito delle disponibilità di spesa assegnate al medesimo Organo Sociale in sede di Bilancio Preventivo.

Titolo 8

Manifestazioni e Meeting

Capo 1: Organizzazione di Manifestazioni a Carattere Nazionale e Internazionale

Art. 84: Manifestazioni a carattere Nazionale e Internazionale

1. Si considerano eventi e manifestazioni a carattere nazionale e internazionale:
 - a. i Campionati Nazionali e Internazionali delle varie discipline sportive della FIE;
 - b. i Raduni Nazionali e Internazionali di Escursionismo e inerenti alle altre discipline praticate dalla F.I.E.;
 - c. i Raduni, i Meeting, i Convegni e tutte le manifestazioni a carattere Nazionale e Internazionale di vario genere organizzati sotto l'egida della FIE.
2. Resta di esclusiva pertinenza del Consiglio Federale l'organizzazione di eventi rivolti esclusivamente alle Associazioni affiliate (Assemblee, Congressi ecc.).

Art. 85: Richiesta di organizzazione

1. I Comitati Regionali o le Associazioni affiliate (per i territori senza C.R.) che intendano organizzare eventi e/o manifestazioni a carattere nazionale e/o internazionale debbono porre formale richiesta al Consiglio Federale, preferibilmente via pec o e-mail indirizzata a segreteria@fieitalia.it, entro 12/18 mesi prima della data prevista di effettuazione dell'evento.



2. Il richiedente nel fascicolo di richiesta dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. Programma completo della manifestazione
 - b. Eventuali attività collaterali
 - c. Programma organizzativo
 - d. Definizione dei ruoli del Team deputato alla gestione dell'evento
 - e. Piano finanziario
 - f. Richiesta di eventuale contributo economico

Art. 86: Assegnazione dell'organizzazione

1. L'assegnazione della manifestazione al richiedente è deliberata dal Consiglio Federale nella prima riunione utile, successiva alla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. In considerazione delle richieste pervenute e della relativa documentazione il Consiglio Federale assegnerà l'organizzazione della manifestazione e autorizzerà l'utilizzo della denominazione "Nazionale" e/o "Internazionale" tenuto conto di:
 - a. numero di nazioni coinvolte nell'evento
 - b. numero affiliati e tesserati coinvolti
 - c. risorse, organizzative e finanziarie, proporzionalmente coinvolte
 - d. prospettive di sviluppo sui temi dell'iniziativa/progetto
3. La delibera di assegnazione del Consiglio Federale, oltre all'autorizzazione all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi (Art. 3 Statuto Federale), conterrà altresì indicazione dell'importo del contributo finanziario eventualmente concesso, che sarà erogato secondo le modalità e nei tempi previsti al Capo 2 del Titolo 9 - Patrocinio e Contributi
4. Il Consiglio Federale ha la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o a cadenza regolare, sull'andamento del procedimento organizzativo, anche mediante delega a uno o più Consiglieri Federali.

Art. 87: Rendiconto della Manifestazione ed erogazione del contributo finanziario

A manifestazione conclusa l'organizzatore dovrà presentare un rendiconto finanziario consuntivo complessivo della manifestazione, su modulistica rilasciata dalla Tesoreria Federale.

In base a tale documento, se preliminarmente è stata inoltrata formale richiesta, verrà erogato il contributo deliberato come segue:

- a) nel caso di delibera di contributo fisso sarà erogato per l'intero importo deliberato;
- b) nel caso di delibera con importo massimo verrà erogato il contributo deliberato sino alla concorrenza dello sbilancio evidenziato ovvero, nel caso di risultato positivo, non verrà erogato.

Capo 2: Incontri ("meeting") Interregionali promossi dalle Commissioni Federali

Art. 88: Meeting Interregionali

Si tratta di incontri promossi a vario titolo dalle Commissioni Federali per l'organizzazione di Manifestazioni, Formazione e quant'altro, ai quali parteciperanno rappresentanti di più Comitati Regionali e/o rappresentanti Federali.

Art. 89: Organizzazione di Meeting Interregionali

1. La Commissione Federale Promotrice, sentita la Giunta Federale, richiede ad un Comitato Regionale (CR), o ad una Associazione, di organizzare un incontro a livello Federale o Interregionale
2. Il Comitato/Associazione che accetta si accolla l'onere dell'organizzazione ed i costi inerenti alla logistica (sale ed attrezzature idonee allo svolgimento del meeting)
3. L'accettazione può essere subordinata alla richiesta documentata di un Contributo da parte della Commissione Federale all'Organizzatore
4. I costi di trasporto dei singoli partecipanti sono a totale carico dei CR di appartenenza degli stessi



5. A richiesta può essere disposta, con le modalità di cui al punto precedente 3., la concessione di un contributo a favore dei CR più distanti, a titolo di perequazione del costo, che graverà sul budget della Commissione Federale promotrice
6. Il CR che organizza il "meeting", quando necessario, predispone il servizio completo di pernottamento e pranzo. Per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura dei servizi necessari per la partecipazione al meeting, i singoli CR dovranno accollarsi una quota di iscrizione per ogni partecipante da loro designato pari al costo sostenuto per ogni intervenuto.
7. Il Commissario Federale o il Responsabile del "meeting", raccolto l'accordo con il CR organizzatore ed i CR partecipanti, predispone una richiesta corredata da una relazione illustrativa da inoltrarsi alla Giunta Federale (c/o la Segreteria) con indicazione dell'oggetto del meeting, del numero (almeno indicativo) dei partecipanti, della località di svolgimento, delle strutture utilizzate e del piano economico.
8. La Giunta Federale ha la facoltà di approvare il progetto e/o richiedere eventuali modifiche prima dell'approvazione definitiva.

Titolo 9
Patrocinio e Contributi
Capo 1: Concessione del Patrocinio Gratuito

Art. 90: Definizione di Patrocinio

1. Il Patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità attinenti ai fini istituzionali e statuari della FIE.
2. La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per la F.I.E. impegni, oneri o obblighi economici di qualsivoglia natura.

Art. 91: Iniziative ammesse al Patrocinio

1. Il Patrocinio è concesso sulla base di delibera del Consiglio Federale o, in caso di urgenza, con delibera della Giunta Federale e successiva ratifica del Consiglio Federale, alle iniziative che contribuiscano a promuovere, direttamente o indirettamente, i principi della FIE.
2. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:
 - a. manifestazioni escursionistiche, sociali, culturali, coerenti con le finalità della FIE;
 - b. pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali (es. libri, manuali, guide, opuscoli, dvd ecc.);
 - c. convegni, congressi, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità coerenti con gli ambiti di intervento e gli scopi della FIE.

Art. 92: Soggetti ammessi alla concessione del Patrocinio ed esclusioni

1. Il Patrocinio può essere concesso esclusivamente a soggetti, pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza e che perseguano o abbiano scopo/oggetto/finalità di natura simile a quelli della FIE.
2. Non potranno in ogni caso essere ammesse, ai fini della valutazione per la concessione del Patrocinio, le istanze relative a iniziative e manifestazioni:
 - a. con profili commerciali e lucrativi;
 - b. non coerenti con le finalità istituzionali e statuarie della FIE;
 - c. promosse da partiti, movimenti politici o religiosi e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
3. Resta in ogni caso indiscutibile che, in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio, la F.I.E. può rifiutare o revocare il Patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.



Art. 93: Disposizioni per l'utilizzo del Patrocinio e del Logo FIE

1. La concessione del Patrocinio comporta l'autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e logo della FIE e a fare menzione del Patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa la dicitura "Con il patrocinio della Federazione Italiana Escursionismo".
2. Il patrocinato dovrà rispettare le caratteristiche del logo stesso (es. dimensione, forma, contenuto, colori). Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dalla FIE che dovrà dare il proprio benestare.
3. Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui, nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni all'iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve darne tempestiva comunicazione alla FIE che si riserva di riesaminare l'istanza.

Art. 94: Responsabilità della F.I.E.

1. La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento della F.I.E in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la "culpa in vigilando", verso gli organizzatori, i partecipanti o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente o partecipante all'evento patrocinato.
2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo F.I.E. saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente.

Art. 95: Revoca del Patrocinio

1. Il Patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo a insindacabile giudizio del Presidente Federale e con mera comunicazione scritta.
2. L'uso improprio o illegittimo del logo della F.I.E. in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio della F.I.E., per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.
3. In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.

Capo 2: Richiesta di Contributi Finanziari

Art. 96: Richiesta di Contributo

- 1) I Comitati Regionali o le Associazioni affiliate che intendano richiedere un contributo finanziario a sostegno di iniziative e progetti, compatibili e rientranti nell'ambito statutario della Federazione, debbono porre formale richiesta al Consiglio Federale entro il mese di settembre, per l'eventuale erogazione nell'anno successivo.
- 2) Il Consiglio Federale, nella riunione di definizione del Bilancio Preventivo, delibererà sull'assegnazione del contributo finanziario al richiedente.
- 3) Il richiedente nel fascicolo di richiesta dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. progetto completo dell'iniziativa per cui si chiede il contributo;
 - b. eventuali attività collaterali;
 - c. programma organizzativo;
 - d. piano finanziario.

Art. 97: Assegnazione del Contributo

1. In considerazione delle richieste pervenute e della relativa documentazione il Consiglio Federale assegnerà i contributi ai progetti che saranno selezionati tenendo conto di:
 - a. tipologia del progetto (sentieristica – formazione ecc.);
 - b. numero affiliati e tesserati coinvolti;
 - c. risorse, organizzative e finanziarie, proporzionalmente coinvolte;
 - d. prospettive di sviluppo sui temi dell'iniziativa/progetto.



2. La delibera di assegnazione del Consiglio Federale, oltre all'autorizzazione all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi (Art. 3 Statuto Federale.), conterrà altresì l'importo del contributo finanziario concesso, che potrà essere:
 - a. contributo fisso al progetto:
 - b. contributo da considerarsi quale importo massimo erogabile a fronte dello sbilancio evidenziato dal Conto Consuntivo del progetto.

Art. 98: Erogazione del Contributo

1. A iniziativa/progetto conclusa/o l'organizzatore dovrà presentare un bilancio consuntivo finanziario complessivo della manifestazione, su modulistica rilasciata dalla Tesoreria Federale.
2. In base a tale documento verrà erogato il contributo deliberato come segue:
 - a. nel caso di delibera di contributo fisso sarà erogato per l'intero importo deliberato;
 - b. nel caso di delibera con importo massimo verrà erogato il contributo deliberato sino alla concorrenza dello sbilancio evidenziato ovvero nel caso di risultato positivo non verrà erogato.

Titolo 10 **Norme Transitorie**

Art. 99: Entrata in vigore

Il presente Regolamento Federale entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e, tutte le strutture interessate hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Art. 100: Regolamenti soppressi

Il Regolamento Federale sopprime e sostituisce i seguenti Regolamenti:

- Regolamento Elettorale (2018)
- Procedura gestione incontri ("meeting") interregionali promossi dalle CTF (2018)
- Regolamento richiesta contributi finanziari (2018)
- Regolamento richiesta di organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale e internazionale (2018)
- Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito (2018)
- Regolamento di struttura organizzativa e di funzionamento delle Commissioni Tecniche (2018)
- Regolamento per il rimborso delle spese sostenute (2020)

che dalla data di approvazione del presente documento cessano la loro efficacia.

Art. 101: Regolamenti in vigore

Rimangono in vigore i seguenti Regolamenti Federali:

- Regolamento Accompagnatori di Escursionismo della F.I.E. (2018)
- Regolamento Accompagnatori di Cicloescursionismo della F.I.E. (2018)
- Regolamento Tecnico Marcia Alpina di Regolarità (2023)
- Regolamento Istruttori e Formatori di Marcia Acquatica® (2020)
- Regolamento Tecnico Sci (2023)